

Articolo 31 *(Marchi storici)*

L'**articolo 31** introduce nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005):

- la **definizione di marchio storico di interesse nazionale**, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;
- la disciplina del **Registro speciale dei marchi storici** di interesse nazionale, istituito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione;
- il **logo "marchio storico di interesse nazionale"** che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- la previsione di un **Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale** che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. **Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero** dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, **pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.**

Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti - in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici - il **Ministero dello sviluppo economico** viene autorizzato ad **assumere a tempo indeterminato dieci unità** di personale.

Il **comma 1** dell'articolo qui in esame apporta varie integrazioni al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

Nel dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 introduce la disciplina **marchio storico d'interesse nazionale** (nuovo articolo 11-*ter*, comma 1 del Codice).

Ai sensi di tale nuova disciplina, **i titolari o licenziatari esclusivi** di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia

possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, **utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione** del marchio nel **Registro speciale** dei marchi storici di interesse nazionale.

La disciplina del Registro speciale viene introdotta (con nuovo articolo 185-*bis* nel Codice) dal **comma 1, lettera b)** dell'articolo qui in commento.

Il Registro speciale è istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). **L'iscrizione al Registro speciale è effettuata su istanza** del titolare o del licenziatario del marchio.

Il marchio è un segno **distintivo dei prodotti o dei servizi**, realizzati o distribuiti da un'impresa: attraverso la sua registrazione, è oggetto di protezione quale titolo di proprietà industriale.

La **disciplina del marchio** è fondata in generale sulle norme del [codice civile](#) (artt. 2569-2574) e in via speciale sulle norme del **Codice della proprietà industriale** [D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005](#) (artt.7-28), come da ultimo modificate dal [D.Lgs. n. 15/2019](#), di recepimento della direttiva (UE) 2015/2436.

L'originaria normativa sui marchi contenuta nel Codice del 2005 è stata, nel corso degli anni, in più punti modificata al fine di un adeguamento della stessa alla disciplina europea nel frattempo intervenuta. A questo proposito, appare opportuno rilevare come sussista una competenza concorrente tra disciplina statale e disciplina europea sulla materia, ai sensi del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**. Nel dettaglio, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE, all'**articolo 118**, prevede che "nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una **protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione** e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

Sulla base delle previsioni del Trattato, parallelamente all'istituzione di un sistema di protezione europeo dei marchi - il cd. **marchio dell'UE**, valido in tutto il territorio dell'Unione europea, di cui al Regolamento (UE) n. 2017/1001/UE, come integrato dal Reg. delegato UE 2018/625 e attuato dal Regolamento di applicazione UE n. 2018/626 - il legislatore europeo è dunque intervenuto, da ultimo con la Direttiva (UE) 2015/2436, dettando norme di **armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri**. Le norme europee di armonizzazione riguardano i requisiti per la registrazione di un segno come marchio d'impresa, le **tipologie di marchio**, la legittimazione alla registrazione del marchio, le forme di tutela del marchio, le cause di estinzione del marchio e, tra esse, la **decadenza** (cfr. Capo II, Sez. IV, artt. 19-21 Direttiva (UE) 2015/2436).

Si ricorda, inoltre, che l'Italia, oltre ad essere uno Stato membro dell'Unione europea, fa parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ha

ratificato numerose convenzioni internazionali concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra i quali l'[Accordo TRIPs](#) (1994), il [Trattato sul diritto dei marchi](#) (1994), [sottoscritti anche dalla stessa Unione Europea](#). In particolare, la sezione 2 della Parte II (art. 15-21) del TRIPs, stabilisce un livello minimo vincolante di protezione, definendo cosa può costituire un marchio, quali sono i diritti conferiti dalla registrazione, nonché le possibili limitazioni, la durata della protezione e ulteriori requisiti. Ciò significa che **ciascuno Stato parte della World Trade Organization deve garantire una tutela almeno pari a quella prevista all'interno dell'Accordo TRIPs**, potendo tuttavia anche aumentare i livelli di protezione, ad esempio, per la durata.

Si ricorda poi in questa sede come coesista anche la possibilità di **registrazione internazionale di un marchio**, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ([OMPI-WIPO](#)), con sede a Ginevra. La registrazione internazionale dei marchi è regolata da due distinti trattati internazionali: l'**Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid**, la cui applicazione è disciplinata da un **Regolamento di esecuzione comune**.

Il [Protocollo di Madrid](#) concernente la registrazione internazionale dei marchi è in vigore dall'aprile 1996, è stato sottoscritto da [molti paesi di tutto il mondo](#), tra cui la maggior parte degli Stati europei, Italia inclusa, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia, nonché, nell'ottobre 2004, l'Unione europea in quanto tale.

La registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale, ma ad un **sistema di deposito centralizzato**, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale, ciascuna sottoposta alla disciplina ed alla giurisdizione del paese designato, tra i 120 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. Alla scadenza di tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Si evidenzia che l'**ordinamento europeo non conosce la tipologia di "marchio storico"**, né, fino all'intervento legislativo in esame, l'ordinamento nazionale, il quale tutela – in modo rinforzato - il **marchio che gode di "rinomanza"**, prevedendo (art. 20, comma 1, del Codice della proprietà industriale: D.Lgs. n. 30/2005) che il titolare del marchio "ha diritto di vietare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

La nuova disciplina prevede altresì l'istituzione, con **decreto del Ministro dello Sviluppo economico del logo dei "marchi storici di interesse nazionale"** che le imprese iscritte nel relativo Registro speciale possono utilizzare per le **finalità commerciali e promozionali**. Con il

medesimo decreto ministeriale sono specificati anche i criteri per l'utilizzo del logo (nuovo articolo 11-ter, comma 2 del Codice, introdotto dal comma 1, lettera a) dell'articolo qui in esame).

Al riguardo, si rileva che la norma non indica il termine per l'adozione del decreto ministeriale. Appare inoltre opportuno rilevare come la direttiva (UE) 2015/1535, adottata il 9 settembre 2015 – che ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34/CE¹¹ - disciplini l'obbligo e la procedura di notifica alla Commissione europea delle regolamentazioni tecniche nazionali prima della loro adozione.

Ai sensi di tale normativa, oggetto di vaglio preventivo sono anche i progetti di regole volti a istituire **marchi che collegano la qualità di un prodotto alla sua origine**. La Commissione UE, nella Relazione COM(2017) 788 final sull'applicazione della Direttiva (UE) 2015/1535, richiama la seguente casistica esaminata nel periodo 2014-2015:

- **nel 2014** la Commissione ha formulato un parere circostanziato su una notifica italiana relativa a un **logo regionale che collegava l'origine di una vasta gamma di prodotti alla loro qualità**. La Commissione ha sostenuto che questa misura sarebbe stata in **contrasto con l'articolo 34 del TFUE, in quanto avrebbe potuto incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti nazionali a scapito di quelli importati**. Le autorità italiane hanno in seguito eliminato l'ostacolo eliminando il riferimento all'origine dei prodotti contemplati dal progetto notificato;
- **nel 2015** le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di misura che definiva un **logo da utilizzare per i prodotti industriali e artigianali protetti da indicazioni geografiche**. La Commissione ha emesso un parere circostanziato sostenendo che la creazione del **logo, che consisteva in una sagoma rossa e blu contenente le iniziali "IG" [indication géographique] con la parola "FRANCE", avrebbe potuto costituire una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 34 del TFUE**. In particolare, la Commissione ha ritenuto che questo logo, che sottolineava l'origine francese dei prodotti in questione, sarebbe andato oltre l'obiettivo di autenticare l'origine locale o regionale specifica di un prodotto e pertanto avrebbe potuto incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti recanti tale logo, escludendo i prodotti di altri Stati membri. Le autorità francesi hanno accolto tali obiezioni e hanno modificato il progetto di logo in una maniera ritenuta accettabile dalla Commissione.

¹¹ La direttiva 98/34/CE era stata via via oggetto di diverse modifiche sostanziali (in particolare al fine di includere i servizi della società dell'informazione ed eliminare norme tecniche dal suo campo di applicazione). Essa è stata pertanto codificata nella Direttiva (UE) 2015/1535 per motivi di chiarezza.

L'articolo qui in commento, al **comma 1, lettera b)**, introduce poi, all'interno del Codice, un nuovo articolo 185-ter, rubricato "valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa".

Tale nuovo articolo istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un **Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale**, al fine di **salvaguardare** i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.

Il Fondo opera mediante **interventi nel capitale di rischio** delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale - che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli *Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio* (2014/C 19/04).

Con riferimento a tale richiamo, si ricorda che la citata Comunicazione della Commissione prevede che le **misure di aiuto al finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari** o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili.

Pertanto, **una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti Stato per il finanziamento del rischio** previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014) e dagli Orientamenti qui citati.

Inoltre, gli stessi orientamenti dispongono che gli aiuti al finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con il mercato interno se concessi a:

a) imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Tuttavia, nei sette anni dalla prima vendita commerciale, le PMI ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* dell'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, **a meno che siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza;**

b) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati.

Si osserva che, nonostante la rubrica dell'articolo 185-ter faccia riferimento alla valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa, la formulazione

della disposizione non contiene alcun riferimento all'apertura formale di una procedura di insolvenza. *Si valuti dunque l'opportunità di chiarire il rapporto tra le nuove disposizioni che ipotizzano un intervento del Fondo sul capitale di rischio dell'impresa e la disciplina delle procedure concorsuali oggi contenuta nella legge fallimentare, destinata ad essere sostituita – dal 15 agosto 2020 – dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), nel decreto legislativo n. 270 del 1999¹² e nel decreto-legge n. 347 del 2003¹³.*

Viene demandato ad un **decreto di natura regolamentare** del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle **modalità** e i **criteri** di gestione e di **funzionamento del Fondo**.

Si osserva che non viene indicato il termine per l'adozione del regolamento interministeriale.

L'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, richiamato dalla disposizione qui commentata, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

La disciplina contenuta nel nuovo articolo 185-ter del Codice prevede altresì che **l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale - che intenda chiudere** il sito produttivo di origine o comunque quello principale, **per cessazione** dell'attività svolta **o per delocalizzazione** della stessa **al di fuori del territorio nazionale**, con conseguente licenziamento collettivo – **deve notificare senza ritardo al Ministero** dello sviluppo economico **le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione** dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

¹² D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

¹³ D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39.

- b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
- c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

Per il **titolare** dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio **che viola** gli **obblighi informativi** è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Si osserva che il nuovo articolo 185-ter, introdotto dal comma 2 dell'articolo dispone l'istituzione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, senza indicarne la dotazione finanziaria e la decorrenza.

Invero, il **comma 2** dell'articolo 31 qui in esame destina alle finalità dell'intero articolo (inclusa l'istituzione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale) **30 milioni per l'anno 2020**, consentendo, per le medesime finalità, alle **PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico**, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici, di **accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, demandando le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma non indica la data entro la quale è prevista l'adozione del decreto interministeriale in esame.

Con riferimento alla materia oggetto dell'articolo in esame, si segnala che sono in corso di esame in sede referente presso la X Commissione attività produttive della Camera le proposte di legge abbinata C. [1631](#) C. [1518](#), C. [1689](#), che recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale e introducono disposizioni finalizzate a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservare la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine.

Il comma 3 autorizza il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, **dieci unità di personale**, con contratto **a tempo indeterminato**, per l'espletamento dei nuovi compiti operativi attribuiti al medesimo Ministero.

Più nel dettaglio, si prevede che le **dieci unità di personale** - da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, in possesso di specifici requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei predetti compiti e in particolare, come specificato dalla Relazione tecnica, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – siano selezionate attraverso apposito concorso pubblico e che le relative assunzioni sono effettuate:

- **senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria** (di cui all'art. 30, c. 2-bis, del D.Lgs. 165/2001);
- **senza la previa autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali** per l'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca (ex art. 35, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 e art. 4, c. 3, del D.L. 101/2013);
- **in deroga alla disposizione** secondo cui dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante **concorsi pubblici unici** (ex art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013).

Per l'attuazione delle suddette assunzioni si autorizza la spesa di **400.000 euro annui** a decorrere dal 2020. Il successivo **comma 4** dispone che alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

In materia, si ricorda che l'art. 1, c. 394, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Con riferimento all'articolo in esame, si rileva che la disciplina del marchio storico inserita nel Codice della proprietà industriale non determina una tutela rafforzata del suo titolare nell'esercizio del suo diritto di privativa nei confronti di soggetti terzi, ed in questi termini non si profila come una disciplina finalizzata alla tutela di tipo privatistico del marchio, bensì determina i suoi principali effetti sul piano della tutela pubblica di situazioni di crisi d'impresa per il titolare del marchio storico stesso.

Pertanto, sotto questo profilo, si rileva che solo l'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che ha esercitato la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, soggiace – secondo la disciplina qui introdotta - a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non adempia l'obbligo di

informare il Ministero dello sviluppo economico circa la sua intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale. Mentre, l'impresa, titolare o licenziataria di un marchio qualificabile come storico, che non esercita la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, non soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non comunichi la propria intenzione di chiudere il sito produttivo stesso, non essendo assoggettata a tale obbligo.

Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.

Articolo 32
**(Contrasto all'Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi)**

L'articolo 32 introduce, in primo luogo, un'**agevolazione** in favore dei **consorzi nazionali che operano nei mercati esteri** per le **spese** per la **tutela legale** dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*.

Contestualmente, la definizione di **pratiche** integranti il fenomeno dell'*italian sounding* viene inserita nel Codice della proprietà industriale. Si apportano poi ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, volte:

- a specificare che nel **divieto** già vigente **di registrazione come marchi** di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i **segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani**. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia
- ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian Sounding*. A tal fine ne viene modificata la denominazione in **Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding**. Viene altresì ampliata la composizione dell'organo.

La norma introduce, inoltre, per il **triennio 2019-2021**, il **Voucher 3i** – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative.

Si introduce poi la previsione che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-UIBM, alla definizione di un **atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti** denominate brevetti, marchi e disegni, in modo tale da rendere le misure **rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale**, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili.

Viene inoltre riconosciuta un'**agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria**.

Sono poi introdotte nel Codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'italian sounding (commi 1-3 e 5)

I **commi 1-3** introducono un'agevolazione in favore dei **consorzi nazionali che operano nei mercati esteri** per le **spese** per la **tutela legale** dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*.

Contestualmente, la definizione di **pratiche** integranti il fenomeno **dell'italian sounding** viene inserita nel Codice della proprietà industriale, dal successivo **comma 5** dell'articolo.

Nel dettaglio, il **comma 1** riconosce ai **consorzi nazionali che operano nei mercati esteri** un'agevolazione delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*, la cui definizione viene introdotta nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale (CPI - D. Lgs n. 10 febbraio 2005, n. 30) dal successivo comma 5.

L'agevolazione è finalizzata ad assicurare la **tutela dell'originalità dei prodotti italiani**, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero.

L'articolo 144 CPI - che apre la Sezione II del Capo III del Codice, contenente misure di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale¹⁴ contro la pirateria (artt. da 144 a 146,- qualifica, al comma 1, come atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

Il comma 5 dell'articolo in esame aggiunge un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 144 CPI volto a definire- agli effetti delle norme contenute nella Sezione II del Capo III del Codice, della quale appunto l'articolo in questione fa parte - come pratiche di ***Italian Sounding*** **le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti**. La rubrica del medesimo articolo 144 viene conseguentemente integrata.

Si osserva al riguardo che sarebbe opportuno inserire un richiamo alle pratiche dell'Italian sounding, anche nella rubrica della Sezione II, che attualmente richiama solo gli atti di pirateria, nonché operare, per coordinamento formale, una modifica integrativa all'articolo 146 del Codice, che attualmente disciplina gli interventi di tutela attivabili contro la pirateria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il fenomeno dell'*Italian Sounding* colpisce in maniera molto forte i prodotti italiani (soprattutto quelli tipici) che in

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 1 CPI, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. per contrastare questo fenomeno le imprese devono agire per via giudiziaria al fine di tutelarsi, con rilevanti costi da sostenere.

L'agevolazione riconosciuta dal comma 1 è pari al **50 per cento delle spese legali sostenute** ed è concessa **fino ad un importo massimo annuale** per soggetto beneficiario di **30 mila euro**. La misura opera comunque entro il limite annuo di spesa - **1,5 milioni di euro** a decorrere **dall'anno 2019** - autorizzato dal successivo **comma 3**. Alla copertura di tale onere, si provvede con le misure finanziarie contenute nell'articolo 50 del decreto legge.

Si osserva che il comma 1 dell'articolo qui in esame cita genericamente i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri come soggetti beneficiari dell'intervento ivi previsto, senza operare alcun richiamo alla normativa definitoria dei consorzi vigente in materia.

Si ricorda in proposito, che il D.L. 83/2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012) ha disciplinato i consorzi per l'internazionalizzazione. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 42 del predetto D.L., I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale.

Ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo del beneficio concesso dal comma 1, si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

Si evidenzia che la relazione illustrativa afferma che la norma è volta al sostegno delle piccole e medie imprese italiane nella tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari.

Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni di attuazione, inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

Ulteriori misure di contrasto all'italian sounding (commi 4 e 6)

I **commi 4 e 6** apportano ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, volte:

- a specificare che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi

i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia;

- ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian Sounding*. A tal fine ne viene modificata la denominazione e ampliata la composizione.

Nel dettaglio, il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 10, comma 1, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui questo dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa - a meno che l'Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione - simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico. Il comma precisa che nel predetto divieto di registrazione sono inclusi **i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani**.

Contestualmente, il comma introduce la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (nuovo comma 1-bis nell'articolo 10 CPI).

La relazione illustrativa precisa come spesso si evidenzino, specialmente sui mercati esteri, beni che evocano l'Italia (cd. *Italian Sounding*) con marchi contenenti parole (come ad esempio "mafia"), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.

Si ricorda comunque al riguardo che la disciplina sui marchi contenuta nel Codice della proprietà industriale costituisce, quanto alle cause di nullità e decadenza del marchio qui in esame, recepimento della disciplina europea di armonizzazione sulla materia. Nel dettaglio, l'articolo 14 CPI, relativo alla liceità del marchio e ai diritti di terzi, già prevede, in via generale, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Il **comma 6** modifica la disciplina relativa al **Consiglio nazionale anticontraffazione**, contenuta nell'articolo 145 del Codice della proprietà industriale, includendo l'attività di **contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana** (dei prodotti) nell'ambito delle competenze del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (novella al comma 1 dell'art. 145 del Codice).

Conseguentemente all'estensione della competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alle azioni di contrasto dell'*Italian Sounding*, il Consiglio assume la **nuova denominazione di Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding***.

Con una ulteriore novella all'articolo 145 CPI, si prevede inoltre l'inserimento tra i membri effettivi del Consiglio Nazionale anticontraffazione anche di un **rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)**.

Tale scelta, secondo la relazione illustrativa, è dovuta alla crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti.

L'**articolo 145 CPI**, rubricato Consiglio nazionale anticontraffazione, dispone, al comma 1, l'istituzione dell'organo in questione presso il Ministero dello sviluppo economico, riconoscendogli funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. L'articolo in esame come detto ne estende le competenze alla lotta dell'*Italian sounding*.

Il Consiglio nazionale anticontraffazione, ai sensi del comma 2, è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI, e, in virtù della novella qui in esame, da un rappresentante del MIUR. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

“Voucher 3I – Investire In Innovazione” per le start-up innovative nel periodo 2019-2021

I **commi da 7 a 10** introducono, per il **triennio 2019-2021**, il **Voucher 3I** – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative.

Nel dettaglio, il **comma 7** riconosce **alle start-up innovative** di cui al D.L. n. 179/2012 il “**Voucher 3I – Investire In Innovazione**” al fine di supportarne la valorizzazione del processo di innovazione, nel triennio 2019-2021.

Il **comma 8** consente l'utilizzo del *Voucher 3I* per l'**acquisizione di servizi di consulenza** relativi alla:

- **verifica della brevettabilità** dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive,
- alla **stesura della domanda di brevetto** e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
- all'**estensione all'estero** della domanda nazionale.

Il **comma 9** demanda la definizione dei criteri e le modalità di attuazione del *Voucher 3I* ad un **decreto di natura non regolamentare** del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle *start-up* innovative, attivate dal Ministero stesso.

Il comma autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del *Voucher 3I*, di un soggetto gestore e di soggetti di cui al capo VI del Codice della proprietà industriale (consulenti in proprietà industriale e avvocati che possono svolgere l'attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto).

Si osserva che il comma 9 non specifica se il Ministero, nell'esercizio della facoltà riconosciutagli di avvalersi, per la gestione della misura qui in esame, di un “soggetto gestore”, debba con questo stipulare apposita convenzione e, nel caso, se tale convenzione è a titolo oneroso o gratuito.

Infine, il comma 10 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al *Voucher 3I* di cui ai commentati commi 7- 9, sono pari a **6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021** e ad essi si provveda con le misure di copertura indicate nel successivo articolo 50 del decreto legge.

Il **D.L. 18 ottobre 2012, n.179** (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la *startup* innovativa. In favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o limiti legati all'età dell'imprenditore – un vasto *corpus* normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alla fasi di espansione e maturità. Tale *corpus* normativo è stato nel corso del tempo via via modificato ed implementato.

Si rileva in questa sede che la **definizione di startup innovativa** è contenuta nell'**articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012**, come ss. mod. e int.. Ai sensi di tale disposizione, è *startup* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è costituita da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa. La disciplina fornisce specifici criteri per il computo di tali tipologie di spese¹⁵;
 - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale
 - sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare

¹⁵ Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Si segnala che l'OCSE ha presentato, a settembre 2018, un [Rapporto di Valutazione dello “Startup Act” italiano](#). Il Rapporto è volto a fornire una valutazione dell'impatto economico e sociale del quadro d'intervento italiano per le imprese *startup* innovative, noto anche come “*Startup Act*”, introdotto dal Decreto-legge 179 del 2012.

Il Rapporto afferma che lo “Startup Act” può essere considerato come un “laboratorio” di grande utilità per l'elaborazione di *policy* a sostegno dell'imprenditorialità innovativa in tutti i Paesi membri dell'OCSE. La valutazione sottolinea che l'impatto dello “Startup Act” sulle imprese beneficiarie è stato complessivamente positivo, ma che sono necessarie azioni complementari in altre *aree di policy* per realizzare appieno il potenziale delle *startup* innovative italiane. Nel Rapporto, è fornita una descrizione analitica di tutto il quadro di sostegno a favore delle *startup* innovative italiane ([pagg. 10-13](#)).

Come indicato nella relazione illustrativa, le disposizioni in esame intendono supportare la prima fase del processo di valorizzazione dell'innovazione intrapreso dalle *start up*, attraverso l'istituzione di un *voucher* che le *start up* innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività: verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; estensione all'estero della domanda nazionale. Con il *voucher*, afferma la relazione tecnica, si completa il raggio di azione di intervento del [programma Smart&Start](#) destinato alle [start up innovative](#).

Interventi agevolativi per le PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale

Il **comma 11** dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla **definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi** relativi alle **misure già operanti** denominate **brevetti, marchi e disegni**, attuate tramite soggetti gestori, in modo tale da rendere le misure **rispondenti** ai fabbisogni del **tessuto imprenditoriale**, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

La finalità dell'intervento è **stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale**.

L'atto di programmazione, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa - ha lo scopo di definire preventivamente l'attuazione delle misure di sostegno, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure stesse, agevolando quindi le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Si ricorda al riguardo che la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso una apposita convenzione stipulata con Unioncamere supportano le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei relativi titoli di proprietà industriale, ed in particolare:

- dei marchi all'estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. L'ultimo [programma di interventi](#) per i marchi ([Bando Marchi +3](#)) prevede un finanziamento complessivo di circa 3,8 milioni di euro e due linee di intervento: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici; Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici. Le misure operano con il meccanismo della prenotazione e il bando in questione è stato recentemente temporaneamente sospeso per esaurimento di Fondi.
- dei disegni/modelli, attraverso, da ultimo, il [Bando Disegni +3](#) mira invece a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4,7 milioni e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili. Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione); la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). Le misure operano con il meccanismo della prenotazione e il bando in questione è stato temporaneamente sospeso per esaurimento di Fondi.
- dei brevetti, attraverso il Bando Brevetti +2 ed relativo **programma di agevolazioni Brevetti+** per favorire la registrazione e la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La sua gestione è affidata a INVITALIA, che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni. Il programma prevede due linee di intervento: la misura "Premi per la brevettazione", che ha l'obiettivo di incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l'estensione di brevetti nazionali all'estero, la misura "Incentivi per valorizzazione economica dei brevetti", che ha l'obiettivo di potenziare la capacità competitiva delle imprese attraverso la

valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Anche tale misura risulta sospesa per esaurimento fondi.

Agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione privati da parte di associazioni rappresentative di categoria (commi 12-15)

Il **comma 12** prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda un'**agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani**, di cui agli articoli 11 ed 11-*bis* del CPI, **da parte di associazioni rappresentative di categoria**.

L'agevolazione è fissata nella misura massima **1 milione** di euro **per anno**.

Si osserva che il comma 12 non indica la decorrenza dell'agevolazione, la quale è invece desumibile dal comma 15, che fissa la decorrenza del relativo onere, in via permanente, dall'anno 2019. Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il comma 12 e il comma 15.

Il fine della misura in esame è assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità.

Il **comma 13** demanda ad un **decreto del Ministero dello sviluppo economico** la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i **requisiti minimi dei disciplinari d'uso**, da determinarsi d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le **disposizioni minime relative all'adesione**, alle **verifiche**, ai **controlli e alle sanzioni** per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

In base al **comma 14**, il Ministero dello sviluppo economico esercita la **supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione** ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, **anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi**.

Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Posto che il comma 13 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la fissazione dei requisiti minimi dei disciplinari

d'uso, da determinarsi d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive e le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto previsto dal Codice della proprietà industriale, che già fissa i requisiti minimi dei disciplinari d'uso in questione.

I **marchi collettivi** sono disciplinati all'**articolo 11** del Codice della proprietà industriale, coma da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 15/2019, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sul marchio dell'(UE).

Ai sensi dell'articolo 11, le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro V, titolo V, capi V-VII (S.p.A, S.A.S. e S.R.L.), del codice civile, possono ottenere la registrazione di **marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.**

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione devono essere conformità ai requisiti propri richiesti per i regolamenti stessi dal Codice (requisiti contenuti nell'articolo 157, comma 1-*bis* CPI¹⁶); le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quanto previsto, si applica anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga alla disciplina sui marchi d'impresa, **un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica** dei prodotti o servizi.

Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso.

16 Ai sensi della citata norma, il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione di categoria; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

In tal caso, peraltro, **l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.**

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Il marchio di certificazione trova la sua disciplina nell'articolo 11-*bis*, come recentemente introdotta dal sopra citato D.Lgs. n. 15/2019.

Ai sensi di tale disciplina, le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità agli specifici requisiti propri dei regolamenti d'uso previsti dal Codice (di cui all'articolo 157, comma 1-*ter*¹⁷); le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quanto previsto si applica anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga alla disciplina sui marchi d'impresa, **un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.**

In tal caso, peraltro, **l'UIBM può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.**

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo **l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.**

17 Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.”

La relazione illustrativa afferma che il quadro normativo comunitario osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'unione europea oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza ai vari disciplinari.

Il **comma 15** reca gli oneri finanziari derivanti dalle misura agevolativa, pari a **1 milione di euro** per ciascun anno, **a decorrere dal 2019**, disponendo che alla relativa copertura si provveda ai sensi dell'articolo 50 del provvedimento in esame.

Apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty (commi 16-17)

I **commi 16 e 17** prevedono l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Nel dettaglio, il **comma 16**, sostituendo il comma 1 dell'articolo 55 del Codice della proprietà industriale, prevede che la **domanda internazionale di brevetto** - depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 - **contenente la designazione o l'elezione dell'Italia**, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, **equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia** alla stessa data, e ne produce gli effetti, se - entro 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata - viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi del nuovo articolo 160-*bis*, comma 1, introdotto dal successivo comma 17.

Secondo la formulazione dell'articolo 55 comma 1, antecedente all'intervento novellatore qui in esame, la domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, , e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivaleva ad una domanda di brevetto europeo nella quale era stata designata l'Italia e ne produceva gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

Sempre il comma 16, inserisce nel citato articolo 55, dopo il comma 1, due nuovi commi 1-*bis* ed 1-*ter*.

Il comma 1-*bis* prevede che **la protezione conferita dalla domanda decorre** dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una **traduzione in lingua italiana** della domanda stessa, ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito.

Viene fatto salvo quanto disposto dall'art. 46, comma 3 CPI, in materia di invenzione considerata inidonea ad essere brevettata in quanto compresa nello stato della tecnica. Nel dettaglio il citato comma 3 prevede che è considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella di deposito della domanda in questione e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Il comma 1-*ter* prevede che le modalità di applicazione dell'articolo 55, come modificato, e del nuovo articolo 160-*bis* siano determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 17**, come sopra accennato, introduce nel CPI il **nuovo articolo 160-*bis***, recante la **procedura nazionale della domanda internazionale**.

In particolare, secondo il nuovo articolo, la richiesta di apertura della procedura nazionale, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

- a) una **traduzione italiana** completa della domanda internazionale come pubblicata;
- b) i **diritti di deposito** previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze (comma 1).

Alla predetta richiesta si applicano le norme del Codice della proprietà industriale, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli (comma 2).

Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale, la **ricerca di anteriorità** effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal CPI (comma 3).

Come indicato nella relazione illustrativa, le disposizioni prevedono l'introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ("fase nazionale") in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale". A tal fine vengono previste modifiche all'articolo 55 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30) e l'introduzione dell'articolo 160-bis.

Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto - prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 marzo 1978, n. 260 - che abbia designato l'Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale" (Euro PCT).

Si precisa come, al momento della ratifica del Trattato, non fosse in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore avesse preferito l'utilizzo della sola procedura del brevetto europeo che, attraverso l'esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalida nazionale.

La situazione è poi cambiata, con l'art. 170, comma 1, lett. b) CPI¹⁸. Introdotta e collaudata ormai da diversi anni, la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia, consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei paesi membri del Trattato.

¹⁸ Tale norma dispone che l'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare, per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dal Codice (articoli 45, 50 e 82), inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe, secondo la relazione, i seguenti vantaggi: una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea; la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità; la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale; maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

Articolo 33

(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

L'**articolo 33** interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Il **comma 1** stabilisce che le **Regioni** possano procedere ad **assumere** a tempo indeterminato nel **limite di una spesa complessiva per il personale** (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) **non superiore ad un determinato valore soglia**, definito con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 1, primo periodo, la finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale è anche quella di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

Il richiamo ai "programmi previsti dalla legge" di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) parrebbe ricomprendere quanto meno gli ambiti richiamati all'art.1, comma 838, della medesima legge: messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili; prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; viabilità e trasporti; edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione. Si tratta di ambiti in cui le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare nuovi investimenti utilizzando a tal fine i contributi che lo Stato ha messo a disposizione ai sensi dei commi 834 e 836 (si veda in proposito la relativa scheda di lettura nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, Legge di bilancio 2019, Vol. III, 22 gennaio 2019).

Il richiamato **valore soglia** è definito come **percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto** dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a

destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le entrate delle regioni, ai sensi dell'allegato n.13/1 al decreto legislativo n.118 del 2011, sono classificate in 9 titoli, di cui solo i seguenti primi 3 rilevano ai fini della disposizione in commento: Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), che include i tributi destinati al finanziamento della sanità, di cui come detto non si deve tener conto ai fini del calcolo del valore soglia; Titolo II (Trasferimenti correnti); Titolo III (Entrate extratributarie).

Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Ad un **decreto del Ministro della pubblica amministrazione** sono demandate sia l'indicazione della **data** di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale (comma 1, primo periodo), sia l'individuazione delle **fasce demografiche**, dei **relativi valori soglia** (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle **relative percentuali massime** annuali di **incremento del personale** per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia (comma 1, secondo periodo).

Il decreto, su cui è previsto il concerto del Ministro dell'economia e l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza Stato-regioni, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'**aggiornamento** delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato **con cadenza quinquennale**.

Il comma 1, quarto periodo, dispone che **le regioni il cui rapporto** fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto (*sarebbe forse preferibile specificare anche in questa sede, come previsto al primo periodo, che dette entrate sono considerate al netto delle poste di cui al primo periodo, v. supra*) **risulti superiore al valore soglia**, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un **percorso di graduale riduzione annuale** del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.

Si valuti in proposito la possibilità di riformulare la disposizione al fine di tener conto che tale valore soglia potrebbe essere raggiunto anche prima del 2025.

Le Regioni che intraprendono tale percorso sono chiamate ad attuare un *turnover* di personale "anche inferiore al 100 per cento".

Si valuti la possibilità di chiarire se la percentuale del 100 per cento debba essere intesa con riferimento al personale cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente. Analogo chiarimento andrebbe formulato con riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento, di cui al successivo quinto periodo, per le Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale sostenibile entro il 2025 (v. infra).

Per tali Regioni parrebbe che continui ad applicarsi l'art.3, comma 5, del decreto-legge n.90 del 2014, che consente di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente (si veda la scheda riportata in calce alla presente scheda di lettura), fermo restando il doveroso rispetto del percorso di graduale riduzione intrapreso ai sensi della disposizione in commento, che potrebbe imporre, come detto, un *turnover* inferiore al 100 per cento.

A decorrere **dal 2025, le regioni** che continueranno a registrare un rapporto **superiore al "valore soglia"** - fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un ***turn over*** del personale "pari al **30 per cento**" (comma 1, quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un *turn over* necessariamente "pari" al 30 per cento.

L'ultimo periodo del comma 1 dispone infine che sia assicurata l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una **rimodulazione**, in aumento o in diminuzione, del limite del **trattamento accessorio del personale** di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

L'art.23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle

amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il **comma 2** detta una **disciplina assunzionale per i Comuni** per molti aspetti analoga a quella introdotta per le regioni al comma 1¹⁹.

Non si ripetono in questa sede le osservazioni segnalate in sede di commento del comma 1, a cui si fa tuttavia rinvio con riguardo alle disposizioni di identico contenuto.

I Comuni possono pertanto procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, "anche per le finalità di cui al comma 1" (v. *supra*).

Dette assunzioni devono avvenire in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno essere aggiornati con cadenza quinquennale.

Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un *turn over* "anche" inferiore al 100 per cento.

A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita,

¹⁹ Non si ripetono in questa sede le osservazioni segnalate in sede di commento del comma 1, che tuttavia si intendono formulate anche con riguardo alle disposizioni del comma 2 di identico contenuto.

saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Così come previsto per le Regioni, anche con riferimento alle assunzioni di personale nei Comuni il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017 è adeguato al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

• **La disciplina in materia di *turnover* nelle Regioni e nei Comuni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame**

La disciplina dettata dall'articolo in commento interviene sulla normativa sulle assunzioni di personale nelle Regioni e dei Comuni, la cui fonte principale è costituita **dall'art.3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014**.

Quest'ultima dispone che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno²⁰ procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente, a partire dal 2018 (per gli anni precedenti tale percentuale era inferiore: pari al 60 per cento per gli anni 2014-2015; pari all'80 per cento per il 2016 ed il 2017). Invero il cosiddetto sblocco del *turnover* si registra a partire dal 2019, atteso che per il 2018 sussisteva un ulteriore vincolo, dettato dall'art. 1, comma 228, della legge n.208 del 2015: regioni e enti locali avrebbero potuto, per il triennio 2016-2018, assumere a tempo indeterminato personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Tale disciplina, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento, viene superata con riferimento alle Regioni e ai Comuni: a) che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al citato valore soglia, definito con decreto ministeriale); b) che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale

²⁰ Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, l'art.1, comma 562, della legge n.296 del 2006, disponeva che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), non avrebbero potuto superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che detti enti avrebbero potuto procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al disotto del citato valore soglia (e saranno legittimate ad applicare un *turn over* pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia).

La richiamata disciplina diretta ad imporre vincoli assunzionali agli enti territoriali è stata ritenuta **legittima dalla Corte costituzionale**. La Corte (*ex multis*, v. sent. n.218 del 2015) ha respinto le censure della regione Veneto, richiamando a tal fine la costante giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto incontestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti". Nello specifico, ha evidenziato che l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 "è norma recante principi di coordinamento della finanza pubblica" e concerne "non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, in un'ottica di contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente in vista del riequilibrio della finanza pubblica". Ad avviso della Corte si tratta di una norma che soddisfa il requisito di non prevedere "in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi" di contenimento della spesa" (in linea con quanto indicato nella sentenza n. 236 del 2013), "lasciando alle Regioni la possibilità di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale".

Articolo 34 *(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali)*

L'**articolo 34** prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni € nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

Il **comma 1** prevede in particolare che il **Presidente del Consiglio dei ministri** o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), definisca un **Piano** diretto a favorire lo **sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali** nonché per **l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali**.

Al Piano, denominato "**Piano grandi investimenti - ZES**", sono assegnati complessivamente **300 milioni di euro** nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, così ripartiti: **50 milioni** di euro nell'**anno 2019**, **150 milioni** di euro per l'**anno 2020** e **100 milioni** di euro nell'**anno 2021**.

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito le procedure e le condizioni per **istituire Zone economiche speciali (ZES)** in alcune aree del Paese, in particolare nelle **regioni** qualificate dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni.

In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che **comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee**, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Nelle Zone economiche speciali si prevedono regimi amministrativi semplificati per i soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti e specifici benefici fiscali.

Per approfondimenti si rinvia al paragrafo le **Zone economiche speciali** e le **Zone logistiche semplificate dell'[apposito tema sul Portale della Documentazione della Camera dei Deputati](#)**

In base al **comma 2**, il **Piano può essere utilizzato per investimenti diretti**, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere

quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

Per la gestione del Piano (o di una sua parte) possono essere stipulate convenzioni con soggetti individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (**comma 3**).

Il **comma 4** rinvia la **disciplina delle linee di attività del Piano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (o se nominata dell'Autorità politica delegata per la coesione), sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da emanare **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del decreto-legge. Il medesimo decreto disciplina inoltre l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

La misura, come detto, è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, stanziata per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Si ricorda che il [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#) (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate a finalità di **riequilibrio** economico e sociale, nonché a **incentivi e investimenti pubblici**. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo è finalizzato dunque a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al **CIPE** il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, nel **bilancio di previsione per il triennio 2019-2021** (legge n. 145/2018 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2018 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il **capitolo**

8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, su cui sono iscritte le risorse del Fondo sviluppo e coesione, presenta una dotazione pari a **6.351 milioni** nel **2019**, a **6.850 milioni** nel **2020**, a **7 miliardi** nel **2021** (cui si aggiungono 26,9 miliardi per gli anni 2022-2025, che saranno iscritti in bilancio dalle prossime leggi di bilancio), autorizzate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) come successivamente rifinanziato, destinate agli interventi rientranti nel ciclo di programmazione **2014-2020**²¹.

Tali risorse risultano per la gran parte già programmate dal CIPE, ad eccezione dell'importo di rifinanziamento disposto, da ultimo, dalla **legge di bilancio per il 2019** (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per complessivi 4 miliardi, autorizzati nella misura di **800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023**.

Su tale rifinanziamento, si ricorda, tuttavia, che il comma 250 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2019 ha peraltro disposto una riduzione di 35 milioni per il 2019, quale copertura degli oneri conseguenti alla proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)²².

²¹ Ad eccezione di una quota residuale di 670 milioni per il 2019 che riguarda il precedente ciclo di programmazione 2007-2013 e della quota di 514,3 milioni per il 2019 destinata agli interventi di riqualificazione urbana.

²² Si segnala che lo stesso decreto-legge n. 34/2019 in esame utilizza ulteriori risorse del Fondo sviluppo e coesione, all'articolo 30, laddove assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, e all'art. art. 50, co. 2, lett. *b*), quale copertura per 50 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per l'anno 2020 degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso. Complessivamente, dunque, il D.L. in esame opera una riduzione complessiva del Fondo sviluppo e coesione di 880 milioni.

Articolo 35
(Modifiche ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124)

L'**articolo 35** interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla L. n. 124/2017.

In particolare, la norma specifica la **tipologia delle erogazioni pubbliche** che sono **assoggettate agli obblighi** di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni). Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle *Onlus* e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.

Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato.

Per le imprese, viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo.

Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo.

Più in dettaglio, l'articolo 35 interviene sulle disposizioni in materia di **trasparenza delle erogazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017.

Si ricorda come le disposizioni in questione abbiano introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013 (su cui v. *infra*).

La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in ragione del fatto che la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non ha, ad oggi, trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti: **associazioni, fondazioni, Onlus cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, imprese.**

Per questo motivo si è reso necessario un **intervento chiarificatore** urgente, al fine di consentire ai predetti soggetti di adempiere correttamente entro i termini previsti.

L'articolo 35, comma 1, riformula la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche prevista dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n.124/2017. Tale riformulazione è attuata tramite la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi che introducono sia modifiche sostanziali, sotto il profilo dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, sia modifiche di carattere sistematico e di coordinamento formale.

Nel dettaglio, attraverso la sostituzione del **comma 125**:

- viene specificata la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati.

La normativa previgente richiamava invece sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti;

- viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni).

Rimane il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mentre viene soppresso il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

In proposito si ricorda che **L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001** qualifica **amministrazioni pubbliche** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,

le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. agenzie fiscali).

L'**articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rinvia all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, includendo espressamente le autorità portuali e le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolamentazione;

- vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese. Per le imprese, è poi prevista la specifica disciplina del nuovo comma 125-bis (v. infra);
- sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati. In particolare, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute all'obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per le imprese gli obblighi di pubblicazione sono dettagliati nel nuovo comma 125-bis, che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo.

In particolare, il nuovo comma 125-bis prevede che i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblicino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. *supra*).

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti

comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

La disposizione è volta sostanzialmente ad integrare e chiarificare l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina in esame, rispetto al testo del previgente articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 214/2017, il quale prevedeva che: “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”.

La disciplina previgente faceva dunque genericamente riferimento alle “imprese”, mentre nella nuova disciplina sono previste, nell’ambito della categoria delle imprese, ulteriori specificazioni. La relazione illustrativa precisa, infatti, come “per le imprese e le cooperative [si sia reso] necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter del codice civile).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 2435-*bis* del codice civile consente alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio in forma abbreviata, qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Rispetto al testo del previgente articolo 1, comma 125, quarto periodo della legge n. 124/2017, che sanzionava l’omessa pubblicazione con “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti”, il nuovo **comma 125-ter**:

- introduce, a partire da 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro»; si valuti l’opportunità di specificare se l’importo minimo di 2.000 euro si riferisca alla sanzione amministrativa o all’erogazione ricevuta. Se il riferimento è agli importi ricevuti, non è prevista sanzione per la mancata pubblicazione di erogazioni inferiori ai 2.000 euro;

- introduce la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell'obbligo da cui deriva la sanzione principale. Si ricorda che, in base alla legge n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione;
- conferma che, qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. Rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dell'obbligo di pubblicazione, il decreto-legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo. Si osserva che la disposizione non chiarisce se l'inottemperanza è relativa alla sola pubblicazione o anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come afferma la relazione illustrativa del disegno di legge;
- specifica che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.

Il nuovo **comma 125-quater** riproduce, con alcune modifiche di coordinamento formale, quanto già previsto dal testo previgente dell'articolo 1, comma 125, quinto e sesto periodo, della legge n. 214/2017.

Il comma dispone, segnatamente che, qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013²³, **le somme di cui al**

²³ Si ricorda che l'art. 26 del citato D.Lgs. n. 33/2013 reca norme concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevedendo, in particolare, che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1). Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui dall'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013, le somme di cui al comma 125-ter sono **versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** (di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208).

Il nuovo **comma 125-quinquies** – che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 3-*quater*, comma 1 del D.L. n. 135/2018 - prevede che, per gli **aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, **la registrazione degli aiuti nel predetto sistema**, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, **tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis**, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'**articolo 3-*quater*, comma 1 del D.L. n. 135/2018** per coordinamento formale, viene dunque **abrogato dal comma 2 dell'articolo 35 in esame**.

Si ricorda che il **Registro Nazionale degli aiuti di Stato**²⁴ è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del [Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017](#) e del [Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese](#), che ne disciplinano il funzionamento. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti ha trovato piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la DGIAl del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare

privati, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo (comma 2). È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (comma 4).

²⁴ Si tratta di un portale, suddiviso in due aree: un'area pubblica (sezione trasparenza) e un'area il cui accesso è riservato alle Autorità *responsabili* e ai soggetti gestori degli aiuti.

i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro. Sostanzialmente, quindi, il registro nazionale offre una visione completa dell’utilizzo delle risorse pubbliche per la concessione di aiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il **comma 125-sexies** conferma quanto già contenuto nel previgente articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 214/2017 sottoponendo le **cooperative sociali** di cui al nuovo comma 125, lett. d), all’obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, nei propri siti *internet* o portali digitali, dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

I nuovi **commi da 126 a 129** riproducono sostanzialmente il testo del previgente articolo 1, commi da 126 a 129, della legge n. 214/2017, con l’aggiunta di alcuni elementi di coordinamento formale.

In particolare, il **comma 126**, dispone l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, degli obblighi di pubblicazione di cui al citato articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Il **comma 127** dispone che, al fine di evitare la **pubblicazione** di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-*bis* e 126 **non si applichi** ove l’importo **monetario** di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

Il **comma 128**, inserisce un periodo al citato articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il quale prevede la **pubblicazione dei dati consolidati di gruppo**, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche. La disposizione è identica a quella contenuta nel testo del comma 128 vigente.

Il **comma 129** dispone che all’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36 **(Banche Popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)**

L'**articolo 36** proroga dal 31 dicembre 2019 al **31 dicembre 2020** il termine previsto per l'attuazione della **riforma delle banche popolari**. Viene inoltre modificata la disciplina operativa del **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**, prevedendosi – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche **una procedura di indennizzo forfettario**. E' di conseguenza definita una **categoria speciale di beneficiari del FIR**, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Il **comma 1** dell'articolo in esame interviene sulla riforma delle banche popolari, **prorogando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dal decreto legge n. 3 del 2015** (articolo 1, comma 2) per l'adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter*, del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (Testo unico bancario - TUB).

Secondo l'articolo 29 del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il termine era stato **già oggetto di proroga**, per effetto dapprima dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018 che al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia il 9 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 29 del TUB) aveva sostituito la data del 31 dicembre 2018. Con il decreto legge n. 119 del 2018 era stata in seguito disposta **una ulteriore proroga**, sostituendo la data del 31 dicembre 2018 con quella del 31 dicembre 2019.

Sul punto si ricorda che il decorso della riforma è stato sospeso, con effetti *erga omnes*, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, fino alla pubblicazione dell'ordinanza di Sezione che concluderà la seconda fase dell'incidente cautelare all'esito della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione ad essa rimessa.

La trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi è stata attuata da otto delle dieci banche interessate dalla riforma del 2015. Per le due rimanenti (Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Bari) il termine per la trasformazione è stato sospeso, in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine a una questione sollevata dal Consiglio di Stato.

In particolare, con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune prescrizioni della riforma delle banche popolari, tra cui la facoltà concessa alle banche, su autorizzazione della Banca d'Italia anche in deroga alle norme del codice civile, di limitare il rimborso degli strumenti di capitale al socio che ha esercitato il recesso, alle condizioni di legge.

La questione è stata rimessa dunque alla Corte Costituzionale che con [sentenza n. 99 del 21 marzo 2018](#) si è pronunciata sulle predette questioni di costituzionalità ritenendole infondate e confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per il decreto legge. Inoltre, la Consulta ha affermato che la normativa impugnata la quale, in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali, prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio, non lede il diritto di proprietà. Ha affermato infine che, quanto ai poteri normativi affidati alla Banca d'Italia, essi rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione. La riforma era stata già sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 287 del 2016, aveva dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riferite alla riforma delle banche popolari.

Nonostante la pronuncia della Consulta, la VI sezione del Consiglio di Stato, con [ordinanza del 18 ottobre 2018](#), ha ritenuto necessario disporre il **rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue**, con particolare riferimento alle norme che impongono la soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni (fissando tale limite in 8 miliardi di euro) e consentono alla banca di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente.

Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, le **ragioni della proroga derivano proprio dalla pendenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia** e dall'incertezza che deriverebbe dalla mancata adozione di una decisione di merito entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo di indennizzo dei risparmiatori (FIR) istituito dai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Il FIR ha una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, ed è destinato al ristoro dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, avendo usufruito dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), avente analoghe finalità. L'indennizzo per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

La lettera *a*) **modifica il comma 494 della legge di bilancio 2019 che definisce il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al FIR: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche in esame, i loro successori *mortis causa*, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.** Con tali specifiche previsioni viene sostituito il più generico riferimento agli "aventi causa" contenuto nel testo previgente.

Le lettere *b*) e *c*) **modificano i commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 che definiscono, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, e la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.** In entrambi i casi, viene espressamente disposto che **nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali** a carico dell'investitore.

La lettera *d*) **modifica il comma 500 della legge di bilancio 2019 per specificare la modalità di determinazione del tasso di rendimento differenziale delle cedole percepite da obbligazionisti subordinati rientranti nel perimetro del FIR, rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.**

In particolare, i **commi 499 e 500** della legge di bilancio 2019 chiariscono che l'indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, **il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)**, attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, **documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento**, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – **il differenziale di rendimento** delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente. Con la modifica in esame, viene specificato che **il differenziale è determinato ai sensi dell'articolo 9 (commi 3, 4 e 5) del decreto legge n. 59 del 2016**, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Le citate disposizioni definiscono il differenziale di rendimento come **la differenza**, se positiva, tra **il tasso di interesse degli strumenti finanziari subordinati** oggetto di indennizzo e **il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTP)** in corso di emissione con durata finanziaria equivalente. Il rendimento di mercato non corrisponde necessariamente al tasso di interesse previsto dal BTP in sede di emissione dei titoli, in quanto tale valore viene alterato in caso di acquisto sul mercato per un prezzo differente rispetto a quello di sottoscrizione. Laddove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente, si dovrà ricorrere a un procedimento di calcolo (interpolazione lineare) che, a partire da valori osservabili (BTP con durata residua più vicina), consenta di ricavare il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente.

Ai fini di tale confronto, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione da parte dell'obbligazionista che intende accedere al FIR, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro **quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato (MTS)**.

Una volta calcolata la differenza tra i rendimenti, la stessa deve essere moltiplicata per:

- 1) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione,
- 2) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

La **lettera e)** **modifica il comma 501 della legge di bilancio 2019** che disciplina, tra l'altro, le modalità di **presentazione della domanda di indennizzo**, il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili nonché l'istituzione di una **commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo**. Come già previsto dalla legge di bilancio, le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili sono definiti con un decreto del MEF, senza previsione di un termine per la sua emanazione. Il medesimo decreto dovrà istituire e disciplinare la **Commissione tecnica**, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, **che avrà le seguenti attribuzioni:**

- esaminare e ammettere le domande all'indennizzo del FIR;
- verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto,
- verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori;
- erogare l'indennizzo da parte del FIR.

Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato.

Le **domande di indennizzo**, corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso al fondo, come definiti dal comma 494, dovranno essere inviate **entro il termine di 180 giorni dalla data individuata con decreto del MEF**.

Il decreto dovrà inoltre indicare:

- i tempi delle procedure di definizione delle istanze;
- le fattispecie di violazioni massive (in modo non tassativo)
- le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 502-*bis* (vedi *infra*).

Un successivo decreto del MEF procederà alla **nomina dei componenti della Commissione tecnica** e alla **determinazione degli emolumenti** da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si farà fronte mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.

Le attività di **supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica** sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, **a società a capitale interamente**

pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione (nuovo comma 501-bis inserito dalla lettera f) dell'articolo 36, comma 2). Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo di 12,5 milioni di euro.

Oltre al procedimento disciplinato ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il **comma 502-bis** istituisce una **procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019**. A tal fine, le **lettere g) e h)** **definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.**

Il possesso dei seguenti **requisiti soggettivi e oggettivi**, che dovranno essere accertati dalla Commissione tecnica, dà diritto all'accesso prioritario al FIR e all'erogazione di un indennizzo forfettario:

- i soggetti che presentano l'istanza devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, **in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa**, ovvero i loro successori *mortis causa* o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
- i soggetti che presentano l'istanza devono avere, al 31 dicembre 2018, un **patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro**, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR. Il valore del patrimonio è calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

- i soggetti che presentano l'istanza devono avere un **reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018.**

Articolo 37
***(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze
nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)***

L'**articolo 37** autorizza il MEF a sottoscrivere quote del capitale della *NewCo Nuova Alitalia* entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, **fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito**, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), quantificate nella Relazione tecnica in **145 milioni di euro**.

I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.

Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (**NewCo Nuova Alitalia**), partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, **non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riassunto in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegnandone la disciplina con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, avendo anche riguardo ad una efficiente gestione delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 4 fissa il **divieto generale**, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni,

anche di minoranza, in tali società. Nei limiti di tale principio, lo stesso articolo 4 elenca le **finalità perseguibili** dalle amministrazioni mediante le società partecipate: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'articolo 4, inoltre, attribuisce al **Presidente del Consiglio dei Ministri** e ai Presidenti di Regione e Province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti (interesse pubblico o agevolazione della quotazione in borsa), la facoltà di deliberare l'**esclusione** (totale o parziale) **dell'applicazione delle disposizioni** del testo unico a specifiche società a partecipazione pubblica. I provvedimenti eventualmente assunti sono trasmessi alle Camere.

I **commi 3, 4, 5 e 6** intervengono sulla **disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro** concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria²⁵ (*per una sintesi della disciplina del prestito e dell'Amministrazione straordinaria si veda il box Sintesi della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia*).

Il **comma 3** prevede in particolare che **Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.** in amministrazione straordinaria, **corrisponda gli interessi sul finanziamento** a titolo oneroso, **stimati in 145 milioni di euro** nella Relazione illustrativa al decreto, **dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto** del Ministro dello sviluppo economico **di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali** oggetto delle procedure e, comunque, **sino a non oltre il 31 maggio 2019**.

Dal tenore letterale della disposizione parrebbe che il prestito reso ad Alitalia non produca più interessi dalla data del 31 maggio 2019.

Il **comma 4** stabilisce che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più

²⁵ Si ricorda che il Governo ha elencato nel DEF 2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea, l'elenco delle misure *una tantum* e con effetti temporanei (indicate come “*one-off*”) che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018”. Nell'ambito di tale elenco figura la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranches di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018. Sugli conseguenze che tale riclassificazione comporta in relazione agli effetti scontati nei tendenziali si rinvia alle valutazioni contenute nel Dossier del Servizio bilancio dello Stato sul decreto-legge in esame.

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.

Si ricorda che il **finanziamento** concesso ad Alitalia è stato **notificato** a gennaio 2018 alla **Commissione europea**, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento **non costituisce un aiuto di Stato** e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al **salvataggio dell'impresa** compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In merito a tale indagine non sono state adottate decisioni.

• **La disciplina europea concernente gli aiuti di Stato relativamente al prestito concesso ad Alitalia**

Con riferimento ai termini e alle modalità di restituzione del prestito concesso ad Alitalia entrano in considerazione i requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) nonché in relazione alla determinazione dello *spread* applicabile al prestito concesso alla società, la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) con i relativi aggiornamenti.

Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (un'impresa è definita come in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, essa è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine e, tra i diversi casi indicati, si indica quello di una impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza) distinguono due tipologie di aiuto riferibili alla vicenda di cui si tratta: gli aiuti al salvataggio dell'impresa; gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Il Governo italiano nella propria comunicazione alla Commissione ha argomentato che l'aiuto concesso ad Alitalia in primo luogo **non sarebbe un aiuto di Stato e che, qualora dovesse essere qualificato tra gli aiuti di Stato, sarebbe da ricondurre ad un aiuto al salvataggio dell'impresa coerente con le previsioni dell'Unione europea in materia.**

Al riguardo, si ricorda che gli [Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà](#) (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto **le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti** ai sensi dei presenti orientamenti **solo una volta ogni dieci anni** (principio dell'aiuto «*una tantum*»). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della

Commissione - molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di «**sostegno temporaneo per la ristrutturazione**», il quale, come **gli aiuti per il salvataggio**, può essere concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di **un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti**. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate.

Occorre ricordare, inoltre, che, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del "**normale investitore di mercato**" (*market economy investor principle*) (si vedano ad esempio la [decisione della Commissione 2380/81/UE](#) che definisce come aiuti di Stato "le misure...che non rispecchiano la fornitura di capitale di rischio **secondo le normali pratiche commerciali in un'economia di mercato**"). In estrema sintesi, **si esclude** che possa essere considerato un aiuto di Stato **soltanto** un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico **da parte di un operatore di mercato** ([decisione 2001/621/UE](#)). Al riguardo si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte ([decisione 2001/43/UE](#)).

Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto **deve essere notificato** tempestivamente **alla Commissione dallo Stato membro interessato**. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

Gli aiuti al **salvataggio dell'impresa** sono secondo la comunicazione 2014/C 249/01 per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26).

Secondo la comunicazione invece "Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza" (paragrafo 27).

Affinché gli aiuti siano considerati conformi alla disciplina dall'Unione europea è necessario che lo Stato richiedente dimostri il rispetto di questi requisiti:

- contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato;
- necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire;
- adeguatezza della misura di aiuto; effetto di incentivazione; proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo); prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e trasparenza dell'aiuto.

Peraltro, nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori SIEG in difficoltà (come Alitalia), la Commissione deve tenere conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore, compresa l'eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico.

Con specifico riferimento agli aiuti **destinati al salvataggio**, perché essi possano essere autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;
- la remunerazione del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base);
- i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare **entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario**;
- gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, **entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario** la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata.

Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, **tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione**. Gli

aiuti alla ristrutturazione, che possono eventualmente seguire gli aiuti al salvataggio, sono ammessi dall'Unione europea alle seguenti condizioni: innanzi tutto tali aiuti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto tali aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, che, alla luce di quanto stabiliscono gli Orientamenti, può presentare un impatto significativo sull'impresa beneficiaria.

Tra i possibili interventi che possono formare oggetto del piano sono indicati esemplificativamente la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti. Le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure, secondo gli Orientamenti, dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Inoltre per l'autorizzazione a tale aiuto si prevede che sia assicurato un contributo significativo ai costi di ristrutturazione (almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione) proveniente dalle risorse proprie del beneficiario dell'aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Solo in circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione.

Il comma 5 interviene sulle **modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione**, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la **restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura**.

A tale norma si collega la modifica del successivo **comma 6**, che ridefinisce le **modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria**. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano **la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019**.

In merito alla cessione dei complessi aziendali il Ministero dello sviluppo economico, in un comunicato del 3 maggio 2019, dopo aver ricevuto, nella medesima data, da parte dei commissari straordinari di **Alitalia**, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e vincolante per Alitalia da parte di FS, ha autorizzato la proroga di tale termine al **15 giugno 2019**, auspicando tuttavia che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile.

Come evidenziato nella Relazione Tecnica al decreto, il **credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria**, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

Con riferimento alla situazione economica di Alitalia si vedano la [Relazione conclusiva sulla situazione economica e finanziaria dell'Alitalia](#) - Società aerea italiana spa nell'ambito della procedura di cessione, presentata alle Camere il **31 ottobre 2018** e [l'audizione informale](#) dei Commissari Alitalia svolta presso le Commissioni Riunite (IX e X) della Camera dei deputati il **27 marzo 2019** ([qui](#) il link alla memoria consegnata dai commissari).

• Sintesi della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia

La società Alitalia – Società Aerea Italiana Spa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003), con il decreto del MISE 2 maggio 2017, con il quale è anche stato nominato il collegio dei Commissari Straordinari. I Commissari, come previsto dall'art. 4 della legge Marzano hanno presentato entro 180 giorni, il 26 gennaio 2018, il programma per perseguire il recupero economico delle attività imprenditoriali, poi approvato dal MISE il 23 marzo 2018, data dalla quale decorrono i termini di legge per l'attuazione del Programma stesso. Con il decreto-legge n. 38 del 2018 (convertito dalla legge 21 giugno 2018, n. 77), sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia (di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 50 del 2017) e alle società del gruppo, nonché al 15 dicembre 2018 i termini per la restituzione del prestito attribuito ad Alitalia.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha abrogato tale ultima disposizione e ha previsto che il prestito debba essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019.

Sono stati introdotti dal DL n. 38/2018 anche precisi obblighi informativi da parte dei Commissari nei confronti delle Camere, in relazione ai quali i Commissari hanno trasmesso al Parlamento, il 31 ottobre 2018, la [Relazione conclusiva](#) (DOC XXVII, n. 4) sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia nell'ambito della procedura di cessione.

Una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse. **Il 27 marzo 2019 si è svolta, presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera, l'audizione informale** dei Commissari Alitalia nella quale sono stati forniti aggiornamenti sui dati economici e finanziari della gestione commissariale e sulla situazione della procedura. In data **31 ottobre 2018** i Commissari Straordinari hanno ricevuto due **offerte**, una da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed una da parte di Easy Jet, una manifestazione di interesse (Delta Air Lines) ed una comunicazione (Lufthansa). L'offerta di FS è stata valutata positivamente, sentito il Ministero vigilante, il 19 novembre 2018, chiedendo un'integrazione dell'offerta il cui termine, fissato inizialmente al 31 gennaio 2019 e poi prorogato al 31 marzo 2019.

Per quanto riguarda il **finanziamento concesso ad Alitalia, l'articolo 50 del decreto legge n. 50/2017** ha disposto un finanziamento a titolo oneroso di **600 milioni di euro** - originariamente della durata di sei mesi - per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio. Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di **interessi** al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Successivamente l'articolo 12 **del decreto-legge n. 148 del 2017** ha incrementato di **300 milioni** di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. La medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a **900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno**, si provvede ai sensi dell'articolo 50²⁶.

Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

²⁶ Si veda, in particolare, il comma 2, lettera q), dell'articolo 50.

Articolo 38 **(Debiti enti locali)**

L'**articolo 38** dispone il **trasferimento a Roma capitale** della titolarità dei **crediti** e del **piano di estinzione dei debiti** della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un **adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità**, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle **risorse necessarie** a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la **facoltà** per Roma Capitale di **concedere delle anticipazioni** per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

L'[articolo 1, commi 922-930 e 932 della legge di bilancio 2019](#) ha disciplinato la **definitiva individuazione della massa passiva** del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale stessa. Sono pertanto state introdotte disposizioni che puntano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario (commi 922-924)²⁷ e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri (commi 925-926). Infine, è stato posto il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M., che deve stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti (commi 927-930 e 932). Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale.

La **Gestione commissariale del Comune di Roma** è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla **ricognizione della situazione economico-finanziaria** del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di **predisporre e attuare il piano di rientro** dall'indebitamento pregresso del Comune.

In forza di tale disposizione, **nell'ordinamento contabile** del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156 del 2010) sono state distinte **due gestioni**, tra loro separate:

²⁷ Tali commi hanno presumibilmente lo scopo di chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso del 2017 in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

- la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;
- la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale.

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-*bis*) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l'accertamento del debito alla data del **30 luglio 2010**, che individuava un **disavanzo pari a 16,7 miliardi**.

L'articolo 1, comma 751, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto **periodici aggiornamenti del piano di rientro**, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2017 e approvato con [D.P.C.M. 5 luglio 2018](#). Tale **ultimo aggiornamento** reca un **debito commerciale di 3,1 miliardi** di euro, un **debito finanziario di 8 miliardi** e una **massa attiva di 1,7 miliardi**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [Relazione sulla gestione commissariale](#) per il 2017 presentata al Parlamento a settembre 2018 dall'attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con [D.P.C.M. 12 aprile 2018](#)).

In particolare, il **comma 1**, dell'articolo in esame, mediante l'inserimento del comma 932-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, dispone che:

- a) Roma capitale provveda alla **cancellazione dei residui attivi e passivi** nei confronti della gestione commissariale;
- b) i **crediti di competenza della Gestione commissariale**, iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, come definito in attuazione del comma 930 della legge di bilancio 2019, siano **trasferiti a Roma capitale**. Conseguentemente, dovrà essere iscritto in bilancio un adeguato **fondo crediti di dubbia esigibilità** destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla lettera a).

Lo stanziamento di un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nella missione "Fondi e accantonamenti" in sede di redazione dei bilanci è previsto per gli **enti locali** dall'articolo 167 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) così come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel **principio applicato della contabilità finanziaria** di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

- c) la **titolarità del piano di estinzione dei debiti**, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il D.P.C.M. di cui al comma 930 della legge di bilancio 2019 (si veda il box per una sintesi del contenuto dei rilevanti commi della legge di bilancio), sia **trasferita a Roma capitale unitamente alle risorse** di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF individuati dallo stesso D.P.C.M di cui al comma 930;

La Relazione illustrativa chiarisce che la lettera c) dispone, a fronte del trasferimento a Roma Capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, l'assegnazione al comune anche delle risorse necessarie a farvi fronte. Tali **risorse sono tuttavia preventivamente** ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF, in modo da rendere l'**operazione neutrale per il bilancio dello Stato**.

L'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il **finanziamento della Gestione commissariale** con l'assegnazione di una dotazione pari a **500 milioni di euro annui**. La **copertura** è stata individuata in parte mediante la costituzione di un **fondo** allocato su un apposito capitolo di bilancio del MEF con una dotazione annua di **300 milioni** di euro, a decorrere dall'anno 2011. La restante quota è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di **200 milioni** di euro annui complessivi:

- a) di un'addizionale commissariale sui **diritti di imbarco** dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) di un incremento dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4.

- d) le **posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data **anteriore al 28 aprile 2008**, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella **competenza di Roma capitale**.

Il **comma 2** autorizza, fino al termine delle attività straordinarie di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, il comune di Roma capitale a concedere delle **anticipazioni di liquidità alla Gestione commissariale** per sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa. La disciplina dei **termini** (modalità, eventuale tasso di

interesse e restituzione) della concessione è demandata a una **apposita convenzione** tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

Articolo 39 ***(Implementazione piattaforme informatiche per l'attuazione del Reddito di cittadinanza)***

L'**articolo 39** prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la **possibilità per l'ANPAL** (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) **di avvalersi di società *in house*** già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali **per l'implementazione** degli strumenti necessari all'attuazione del **Reddito di cittadinanza**.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame - modificando l'articolo 6, comma 8, del D.L. 4/2019, che attribuiva tale possibilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁸ - dispone che la suddetta **facoltà** (vista la situazione di necessità e di urgenza) sia esercitata da ANPAL, **previa convenzione approvata con decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **per l'implementazione**, come specificato dalla Relazione illustrativa, **della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego** volta a consentire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Viene inoltre previsto che, per le suddette finalità, **le richiamate società *in house* "possono"** servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.²⁹

Con riferimento alla questione di cui sopra, si segnala che lo scorso 26 aprile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato un [comunicato](#) nel quale precisa che la norma in esame non intende "consentire ad Anpal la possibilità di affidare in modo diretto la realizzazione del *case management* per l'incrocio domanda-offerta", ma "è finalizzata semplicemente all'utilizzo di gare Consip per velocizzare la realizzazione della piattaforma".

La Relazione tecnica specifica che la disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa,

²⁸ La previgente versione del richiamato comma 8 disponeva che, al fine di attuare il Reddito di cittadinanza anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potesse avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società *in house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

²⁹ La Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione come centrale acquisti, attraverso la predisposizione di bandi di gara per singole amministrazioni, sulla base di accordi bilaterali, per la realizzazione di determinati progetti. Le aree di attività di Consip sono: programma acquisti, approvvigionamento verticale per la PA ed ulteriori attività affidate su iniziative di legge o atti amministrativi.

altresì, che agli oneri che potranno scaturire dalla stipula delle convenzioni da parte di ANPAL si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021, stanziati per l'adeguamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia per l'attuazione del Reddito di cittadinanza dall'articolo 12, comma 4-bis, del D.L. 4/2019.

Reddito di cittadinanza: attuazione e reinserimento lavorativo del beneficiario

In relazione alla questione dell'implementazione dei servizi informatici in ordine ai quali dispone l'articolo in esame, si ricorda che la finalità del Reddito di cittadinanza è volta anche al **reinserimento lavorativo del beneficiario**, in capo al quale vi è l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Per consentire il **reinserimento occupazionale del beneficiario del Rdc**, il D.L. 4/2019 prevede una serie di azioni volte al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, in particolare attraverso l'adozione di un **Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro**, triennale e aggiornabile annualmente, che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi Spa per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome. Il suddetto Piano è stato adottato a seguito dell'**Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni** che, tra l'altro:

- definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo (cd *navigator*), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi, per un totale di 11.600 nuove assunzioni (4.000 previste dalla legge di Bilancio 2019, 1.600 oggetto dell'intesa del 2017 in Conferenza Unificata e 3.000 per ciascuno degli anni 2020 e dal 2021);

- opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quanto riguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.

Società in house

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) definisce, ai fini del decreto medesimo, "società *in house*" le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. o).

In tali società la partecipazione di capitali privati è ammessa solo se prescritta da norme di legge e se avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16, comma 1)

Il medesimo decreto, conformemente al dettato dell'UE ed a quanto contenuto negli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce che gli statuti di tali società devono prevedere che almeno l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (art. 16, comma 3).

Per "controllo analogo" si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2, comma 1, lett. c).

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle seguenti attività (art. 4):

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Alle società *in house* si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato alla stregua delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 175/2016 (Cass. Ord. 24591/2016).

Il citato art. 192 del Codice dei contratti ha istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione nell'elenco avviene previa verifica dei requisiti da

parte dell'ANAC. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

In virtù della suddetta disposizione, con [Delibera numero 484 del 30 maggio 2018](#), l'ANAC ha iscritto Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) nell'elenco delle società *in house*.

Articolo 40
(Misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45)

L'**articolo 40** riconosce una **indennità in favore dei lavoratori** del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, **impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45** Orte Ravenna.

Più nel dettaglio, il **comma 1** riconosce un'**indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale³⁰**, con la relativa contribuzione figurativa, ai **lavoratori del settore privato** (compreso quello agricolo), impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della suddetta strada per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.

L'ANAS ha provveduto alla chiusura del viadotto in data 16 gennaio 2019, in ottemperanza al provvedimento di sequestro adottato dalla procura di Arezzo per il pericolo di crolli. La riapertura parziale del viadotto è stata autorizzata dalla medesima procura il successivo 13 febbraio (v. *infra*).

L'indennità è riconosciuta:

- per un massimo di sei mesi a far data dall'evento, risalente al 16 gennaio 2019;
- ai dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla suddetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Si dispone, inoltre, l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento della suddetta indennità, secondo modalità definite dall'Istituto medesimo, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo). Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento

³⁰ Pari per il 2019 ad euro 935,21 netti mensili per le retribuzioni fino a 2.148,74 euro e ad euro 1.124,04 netti mensili per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.

della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (**comma 4**).

Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, il **comma 2** riconosce un'**indennità *una tantum* pari a 15.000 euro** in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento.

Il comma 3 disciplina la procedura di autorizzazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, che sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, **nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2019**, sulla base delle domande presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le regioni inviano il decreto di concessione e la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle indennità.

La ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate e la definizione delle modalità per il rispetto del limite di spesa sono demandate ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

È prevista anche un'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa da parte dell'INPS, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

Il comma 5 dispone che al conseguente **onere**, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del D.L. 185/2008.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 6 milioni di euro per il 2019) si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Sulle iniziative di competenza in relazione alla chiusura del viadotto Puleto sulla E45, in provincia di Arezzo, sono state svolte ben tre interrogazioni parlamentari negli ultimi mesi (interrogazioni nn. [5/01261](#), [5/01696](#) e abb., [3-00460](#) e abb.). Nella risposta più recente, fornita dal Governo nel corso della [seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 9 aprile 2019](#), viene

evidenziato che “la società ANAS segnala di aver posto in essere le prescrizioni impartite dalla procura di Arezzo necessarie per la riapertura parziale del viadotto Puleto, poi autorizzata dalla stessa procura il 13 febbraio scorso, con transito consentito alle sole autovetture e ai veicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, su una sola corsia per ogni senso di marcia, a velocità ridotta; per i mezzi pesanti restano valide le deviazioni sui percorsi alternativi già definiti. Ad oggi, gli interventi programmati e le attività collegate sono vincolati alle decisioni della procura di Arezzo, che” nell’ambito dell’indagine penale in corso, in data 11 marzo, “ha notificato ad ANAS il provvedimento con cui dispone di non procedere ad alcuna attività riguardante i baggioli sul viadotto Puleto per evitare l’alterazione dello stato dei luoghi e consentire lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici nell’ambito della suddetta indagine penale. ANAS ha, quindi, dovuto sospendere temporaneamente le attività sugli appoggi, mentre proseguono gli interventi sulle pile del viadotto ... Senza alcuna interferenza con le attività della magistratura, non appena effettuate le prove irripetibili, ANAS chiederà la revoca del sequestro per l’immediata ripresa dei lavori di consolidamento. Più in generale, nell’ambito del piano di riqualificazione della E45, ANAS ha progettato e appaltato lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento sismico e strutturale del viadotto, che avranno una durata di circa 200 giorni e che riguardano, in particolare, il risanamento in calcestruzzo, il miglioramento sismico dell’opera, il rifacimento delle solette e l’ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza. Inoltre, circa le principali criticità di tutto il tracciato della E45, ANAS ha predisposto un piano di interventi di manutenzione straordinaria, come da contratto di programma fino al 2020, per un investimento complessivo di circa un miliardo di euro. Ad oggi, sono già attivi o in fase di attivazione cantieri per oltre 483 milioni. Quanto, poi, ai disagi che la chiusura del viadotto Puleto ha comportato per gli operatori economici del territorio, per le comunità locali e per tutti coloro che utilizzano la E45 per gli spostamenti connessi alle esigenze di lavoro e di studio, oltre che per motivi turistici, il Ministero dell’interno informa che la regione Toscana, con decreto del presidente della giunta, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale della provincia di Arezzo. Inoltre, la delibera della giunta n. 96, in pari data, ha individuato i comuni che hanno subito impatti sociali ed economici, rinviando all’adozione di successivi provvedimenti il riconoscimento degli interventi necessari per l’assegnazione di risorse finanziarie per il ristoro dei danni sofferti dal tessuto economico e sociale. Nello specifico, sono stati individuati i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro e Sestino in quanto caratterizzati da una forte connotazione turistica e da un sistema di attività economiche e produttive di mobilità scolastica che si basano prevalentemente sull’efficienza della E45. Infine, ricordo che la strada statale 3-bis Tiberina rientra nella competenza ANAS per l’intero percorso, con l’esclusione dei tratti interni in centri abitati con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Riguardo, invece, alla ex strada statale 3-bis Tiberina, di competenza degli enti locali, ANAS riferisce di essersi impegnata alla riapertura del vecchio tracciato e di aver completato la progettazione esecutiva per i lavori necessari al ripristino del tratto del territorio del comune di Pieve Santo Stefano; lo scorso 3 aprile è stata stipulata apposita

convenzione che definisce la collaborazione tra i due soggetti. Da ultimo, informo che per il tratto in argomento della strada statale 3-bis Tiberina, che interessa le regioni Toscana ed Emilia Romagna, i competenti uffici del MIT stanno effettuando le necessarie verifiche al fine di avviare la procedura di riclassificazione a strada statale”.

Si segnala altresì che la “riqualificazione E45/SS 3-bis Orte-Ravenna” rappresenta un sub-intervento dell’opera strategica denominata “Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre – Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte-Ravenna e riqualificazione E55 Nuova Rometta”. Informazioni dettagliate sul quadro finanziario e la cronistoria dell’opera sono contenute nella [“scheda opera” n. 206](#) (che reca informazioni aggiornate al 31 maggio 2018) allegata al [Rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie”](#) curato dal Servizio studi della Camera.

Articolo 41 ***(Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa)***

L'**articolo 41 amplia la platea di lavoratori**, già occupati in imprese operanti in **aree di crisi industriale complessa**, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la **mobilità in deroga**.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame **proroga** per il 2019, per ulteriori 12 mesi, la **concessione della mobilità in deroga** (prevista dall'art. 1, c. 142, della L. 205/2017, come modificato dall'art. 25-ter del D.L. 119/2018 – vedi *infra*), estendendola anche **ai lavoratori**, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che **hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019**.

La suddetta estensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con apposito piano regionale, prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (come già disposto dai richiamati articoli 1, c. 142, della L. 205/2017 e 25-ter del D.L. 119/2018).

Il richiamato art. 1, c. 142, della L. n. 205/2017 ha disposto la concessione della mobilità in deroga alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per i lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018. Successivamente, l'art. 25-ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura, pari a 16 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 9,6 milioni di euro per il 2019 e a 6 milioni di euro per il 2020) si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'estensione del termine sino al 31 dicembre 2019 potrebbe determinare l'inserimento tra i beneficiari non solo dei lavoratori destinatari della proroga della mobilità in deroga ex art. 25-ter del D.L. 119/2018, ma anche dei soggetti nuovi precedentemente destinatari di mobilità ordinaria. Tale estensione rappresenta, quindi, un elemento di novità rispetto a quanto sinora previsto per le aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 1, c. 282, della L. 145/2018, per le quali è prevista, per il 2019, esclusivamente la possibilità di una proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente e per un massimo di 12 mesi (quindi, con effetto retroattivo), per i lavoratori individuati dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017, vale a dire quelli operanti in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.

La medesima relazione individua la ratio dell'intervento nella valorizzazione "delle aree di crisi industriali complesse, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive".

Articolo 42
***(Controllo degli strumenti di misura in servizio
e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi
alla normativa nazionale ed europea)***

L'**articolo 42** proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

Il **comma 1** proroga dal 18 marzo 2019 al **30 giugno 2020** il periodo transitorio nel quale le **camere di commercio** e gli **organismi abilitati** ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alla disciplina vigente³¹ al 18 settembre 2017 - data di entrata in vigore del DM 93 del 21 aprile 2017 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea) - che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del medesimo DM 93, continuano transitoriamente a svolgerle per un **periodo massimo di diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore del regolamento citato, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal già citato regolamento.

Il periodo transitorio oggetto della proroga è stato previsto dall'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del DM 21 aprile 2017, n. 93.

La proroga qui disposta opera per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alla disciplina abrogata dall'articolo 17 del predetto DM, i quali, alla data del **18 marzo 2019**, dimostrino l'avvenuta **accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento**.

Il DM in questione si applica - secondo l'articolo 1 - controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.

In base all'articolo 2 del DM 93, la «funzione di misura legale» è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,

³¹ Tale disciplina è stata abrogata dall'articolo 17 del DM citato nel testo.

sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali; lo «strumento di misura» è uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale; la «verificazione periodica» è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico; il «controllo casuale o a richiesta» è il controllo metrologico legale effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento; la «vigilanza sugli strumenti» comprende i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili; l'«organismo» è l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni. Gli organismi devono essere in possesso dei requisiti dell'allegato I del DM 93.

Il **comma 2** consente agli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 di continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta **accettazione formale** dell'offerta economica relativa all'**accreditamento**.

Per il **comma 3**, le disposizioni contenute nel comma 1 sono applicate fino all'emanazione di un **nuovo regolamento** da parte del Ministro dello sviluppo economico nella materia disciplinata dal citato DM n. 93 del 2017.

Articolo 43

(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici)

L'**articolo 43** modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il **comma 1** modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di:

- posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro) (**lettera a**);
- consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (**lettera b**);
- modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (**lettera c**);
- escludere l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (**lettera d**) e **comma 2**).

Il **comma 3** modifica la legge 3/2019 al fine di:

- posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all'anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di marzo dell'anno successivo e non più al mese solare successivo all'erogazione. E' altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;
- prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è

irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende.

Con le modifiche disposte dalla **lettera d) del comma 3** e dal **comma 4** vengono altresì previste disposizioni specifiche per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

Comunicazione dei dati relativi alle erogazioni in favore di partiti e movimenti politici

Il **comma 1** dell'articolo in esame reca alcune modifiche alle norme per la **trasparenza dei partiti politici** di cui all'articolo 5 del decreto-legge 149/2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti, sostituito dalla contribuzione volontaria e da contributi indiretti, e ha introdotto disposizioni in materia di trasparenza e democraticità dei partiti stessi.

La **lettera a)**, che modifica il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 5 citato, pospone il **termine** entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a **trasmettere alla Presidenza della Camera** l'elenco dei **soggetti** che hanno erogato **finanziamenti** di importo unitario **pari o inferiore a 500 euro** e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro.

La trasmissione deve essere effettuata entro il **mese di marzo dell'anno solare successivo** al raggiungimento del *plafond*, anziché il mese successivo come previsto dalla norma previgente.

Per i singoli finanziamenti che superano l'importo unitario di 500 euro permane l'obbligo di trasmettere l'elenco dei finanziatori entro il mese solare successivo all'erogazione.

Ai sensi della normativa su cui incide la disposizione in esame, i partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell'anno, a 500 euro, sia i singoli contributi di importo unitario superiore a 500 euro - sia quelli di importo inferiore ma che cumulati superano nell'anno tale cifra - e la relativa documentazione contabile, entro il mese solare successivo a quello della percezione. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito internet ufficiale del Parlamento, contestualmente alla trasmissione. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981 (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019).

L'articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti).

Per l'iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall'art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all'iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell'articolo 3 del D.L. 149/2013.

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall'agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

- società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;
- società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell'arco dell'anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti *mortis causa* e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

La **lettera b)** interviene sulle **modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera** dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti, prevedendo che essa possa essere effettuata anche tramite **posta elettronica certificata – PEC** (viene modificato a tal fine il comma 3, quarto periodo, dell'articolo 5 citato).

Applicazione degli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati

La **lettera c)** del comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del DL 149/2013 (come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019 - art. 1, comma 20), che prevede **l'equiparazione ai partiti e movimenti politici di fondazioni, associazioni e comitati** ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di **trasparenza** già stabiliti per i partiti.

La novella definisce e modifica parzialmente i ‘criteri di equivalenza’ previsti dalla norma di legge, con la finalità di “precisare l’effettiva estensione della disciplina” ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento.

Gli **obblighi** di trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti **dall’articolo 5 del DL 149/2013**, che per effetto dell’equiparazione di cui al citato comma 4, si applicano anche **alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati**, sono:

- trasparenza e accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità (comma 1);
- pubblicazione degli statuti nel sito internet e del rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico (comma 2). In base a tale comma delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano; nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;
- trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, da parte dei rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro, dell’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. Pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi come allegato al rendiconto di esercizio (comma 3).

Occorre, inoltre, ricordare che l’**art. 1, comma 28, della L. 3/2019** equipara le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 149/2013, ai partiti e movimenti politici, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dai commi da 11 a 27 dell’art. 1 della legge 3/2019.

Le prescrizioni della legge 3/2019 (**commi da 11 a 27**) sono:

- divieto di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati (comma 11);
- obbligo di annotare, per ogni importo ricevuto da contribuzioni o prestazioni complessivamente superiore a 500 euro, in un registro bollato dal notaio l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. I medesimi dati devono essere

riportati nel rendiconto e contestualmente pubblicati sul relativo sito istituzionale (comma 11);

- divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia (non applicabile alle fondazioni, associazioni e comitati ai sensi del nuovo art. 1, comma 28-bis, della legge 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d) dell'articolo in esame). È fatto inoltre divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici (non applicabile alle fondazioni, associazioni e comitati ai sensi del nuovo art. 1, comma 28-bis, della legge 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d) dell'articolo in esame, nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenne straniere) (comma 12);
- obbligo di trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con i relativi allegati e con la certificazione e il giudizio del revisore legale (comma 16).

Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite dalla legge 3/2019 (come modificate dall'articolo in esame) con riferimento alla violazione delle singole disposizioni.

L'applicabilità di tali prescrizioni a fondazioni, associazioni e comitati viene specificata dal nuovo comma 28-bis dell'art. 1, L. 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d), dell'articolo in commento (si v. *infra*).

Secondo il vigente impianto normativo, dunque, l'equiparazione si basa sulla individuazione di **indici di rilevanza** del collegamento di fondazioni, associazioni e comitati con partiti o movimenti politici.

Tali indici vengono modificati nella nuova formulazione introdotta dalla lettera c), enucleando tre diverse fattispecie.

La **prima fattispecie** (nuovo comma 4, **lettera a**) dell'art. 5 del DL 149/2013) conferma gli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza dei partiti per le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui **organi direttivi** e - come aggiunto dalla disposizione in esame - **degli organi di gestione** sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.

A tali enti si aggiungono le fondazioni, le associazioni e i comitati “**la cui attività si coordina**” con partiti o movimenti politici, “anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi”.

Stante la formulazione letterale della disposizione, il collegamento tra lo svolgimento di un'attività “coordinata” con quella del partito e le previsioni contenute nello statuto e nell'atto costitutivo dell'ente associativo sembra essere solo eventuale.

In proposito andrebbe pertanto valutata l'opportunità di chiarire che cosa s'intenda per "attività che si coordina", eventualmente anche precisando indici rivelatori di siffatto collegamento.

In base alla **seconda fattispecie** (nuovo comma 4, **lettera b**) dell'art. 5 del DL 149/2013) risultano equiparati ai partiti – ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza - le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi **o di gestione** (aggiunto, come nella lettera precedente, dalla disposizione in esame) siano composti **per almeno un terzo** (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse "in tutto o in parte") da:

- membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero
- persone che siano o siano state, nei **sei** (anzichè dieci) **anni precedenti**, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero
- persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei **sei** (anzichè dieci) **anni** precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale.

Rispetto al testo previgente, inoltre, nelle assemblee elettive e negli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a **comuni con più di 15.000 abitanti**.

Viene altresì eliminato dal testo della disposizione il rilievo al fatto che gli organi direttivi dell'ente siano composti da persone che ricoprano o abbiano ricoperto "incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici".

La successiva lettera d) esclude l'applicazione degli indici di rilevanza dettati da tale seconda ipotesi (lettera b) per gli enti del Terzo settore e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose (v. *infra*).

La **terza fattispecie** individuata dal nuovo comma 4, alla **lettera c**) riguarda le fondazioni, le associazioni e **anche i comitati** (che nella precedente formulazione non erano richiamati) che **eroghino somme** a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito **in favore** di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne.

Per tale fattispecie, già prevista, si specifica che l'erogazione è indice rivelatore anche se svolta in favore di membri non solo di organi **ma anche di articolazioni comunque denominate** di partiti o movimenti politici, nonché di persone **titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi e di governo**. Quest'ultima espressione ha sostituito la precedente

che faceva riferimento, più genericamente, a persone che ricoprono incarichi istituzionali.

Come già anticipato, la **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 43, aggiungendo un comma *4-bis* al citato art. 5 del D.L. 149 del 2013, stabilisce che **l'equiparazione** prevista ai sensi del precedente comma 4, lettera *b)*, come definita dall'articolo in esame ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti in capo ai partiti e movimenti politici, **non si applica**:

- agli **enti del Terzo settore** iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, D.Lgs. 117/2017). Il successivo **comma 2** dell'art. 43 specifica ulteriormente che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, s'intendono esonerati dall'applicazione della disposizione di cui sopra gli enti del Terzo settore iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il D. Lgs. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Attualmente, il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato. Non è stata pertanto definita la procedura per l'iscrizione nel Registro, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS. Attualmente, come disposto dall'art. 101, comma 2, del Codice, e fino all'operatività del RUNTS, continua pertanto a valere l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, e Anagrafe Onlus).

- alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle **confessioni religiose** con le quali lo Stato ha stipulato **patti, accordi o intese**.

Si ricorda che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall'accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha di fatto sostituito il Concordato lateranense, firmato, insieme al Trattato (c.d. Patti Lateranensi), dalla Santa Sede e dall'Italia l'11 febbraio 1929.

Le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un'intesa conformemente all'art. 8 della Costituzione sono:

- le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (Legge n. 449/1984);
- le Assemblee di Dio in Italia (Legge n. 517/1988);
- l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge n. 516/1988);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Legge n. 101/1989);
- l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (Legge n. 116/1995);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Legge n. 520/1995);
- la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n. 126/2012);
- la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n. 127/2012);
- la Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012);
- l'Unione Buddhista Italiana (Legge n. 245/2012);
- l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (Legge n. 246/2012);
- l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (Legge n. 130/2016).

Il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e della comunità islamiche presenti in Italia hanno sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.

La deroga per i soggetti menzionati trova la sua *ratio* nella “vocazione solidaristica” degli enti esonerati, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. A tali soggetti si applicano in ogni caso gli obblighi di trasparenza previsti dal citato D.Lgs. 117/2017.

Specifiche disposizioni finalizzate a delimitare l'applicazione degli obblighi di trasparenza nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati sono inoltre dettate dalle lettere *c*) e *d*) del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo in commento (v. *infra*).

Termini relativi all'obbligo di annotazione dei dati in apposito registro

Il **comma 3** dell'articolo in esame introduce alcune modifiche alla legge 3/2019 con particolare riguardo alle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti politici.

La **lettera a)** – modificando l'art. 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 - **postpone** il termine entro il quale i partiti politici devono **annotare** in apposito **registro** le erogazioni (di importo complessivamente superiore nell'anno a 500 euro per soggetto erogatore). Si tratta di un intervento analogo a quello visto sopra (comma 1, lett. *a*) per i termini temporali di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti erogatori.

Anche nel caso delle annotazioni delle contribuzioni nel registro si prevede che per quelle **pari o inferiori a 500 euro** le annotazioni siano effettuate **entro il mese di marzo dell'anno successivo**; resta fermo il

termine del mese solare successivo all'erogazione per le contribuzioni superiori a 500 euro.

Si specifica, inoltre, che il registro deve essere **numerato progressivamente e firmato su ogni foglio** dal rappresentante legale o dal tesoriere.

È soppressa anche la previsione dell'obbligo di annotazione entro il mese solare successivo a quello di percezione nel caso in cui intervenga lo **scioglimento** anche di una sola Camera. Resta fermo il termine ridotto di 15 giorni decorrenti dalla data di scioglimento.

Ai sensi della citata legge 3/2019, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell'anno a 500 euro, in un registro custodito presso la sede del partito, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria

La **lettera b)** del comma 3 interviene sulla disciplina **sanzionatoria** in materia di obblighi di trasparenza introdotta dalla legge 3/2019, nella parte in cui (art. 1, comma 21) è previsto che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applichi una sanzione non inferiore al **triplo** e non superiore al **quintuplo** del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

- acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti **contrari alla pubblicità** dei dati (in violazione dell'art. 1, **comma 11, secondo periodo**, L. 3/2019);
- violazione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di **Stati esteri**, o da persone giuridiche con sede in un altro Stato (in violazione dell'art. 1, **comma 12, primo periodo**, L. 3/2019) o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell'art. 1, **comma 12, secondo periodo**, L. 3/2019).

La **lettera b)** in commento stabilisce che la suddetta sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non abbiano provveduto al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

- entro **3 mesi dal ricevimento**, nell'ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,

- entro **3 mesi dalla “piena” conoscenza** delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, consistenti nella provenienza delle **erogazioni** da persone fisiche maggiorenni **non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto**.

Il diritto di voto si acquista, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 1 D.P.R. 223/67, Testo Unico sull'elettorato attivo, al compimento del 18° anno di età, sempre che non sussistano gli impedimenti previsti dall'ordinamento vigente.

All'acquisizione del diritto, l'elettore viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale dove eserciterà il diritto di voto (art. 36 TU).

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali con l'iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno (art. 7 TU). Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa (art. 51 TU).

La modifica in questione sembrerebbe dunque porre a carico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici la verifica del momento in cui il partito o movimento politico abbia avuto la “piena conoscenza” della assenza dell'iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogante, momento dal quale decorrono i 3 mesi previsti dalla legge. *Andrebbe valutata l'opportunità di specificare con maggiore determinatezza il riferimento alla “piena” conoscenza previsto dalla lettera b), dal quale decorrono i termini per l'applicazione della misura sanzionatoria, stante altresì la complessità della relativa verifica considerato che le liste elettorali sono tenute a livello comunale.*

Specifiche disposizioni relative all'applicazione degli obblighi nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati

La **lettera c)** del comma 3 coordina il comma 28 dell'art. 1 della legge n. 3 del 2019 con quanto disposto dal nuovo comma 4-*bis* dell'art. 5 del DL 149/2013 che, ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati, ha delimitato l'ambito di applicazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Tale previsione viene dunque richiamata nel testo e “fatta salvo” ai fini delle prescrizioni della legge 3/2019.

Con le modifiche disposte dalla **lettera d)** del comma 3 e dal **comma 4** vengono altresì previste disposizioni per delimitare l’applicazione degli obblighi e delle sanzioni stabiliti dalla medesima legge n. 3 del 2019 alle **fondazioni, associazioni e comitati** (di cui all’art. 5, comma 4, del DL 149 del 2013, come modificato dall’art. 43 in commento – v- *supra*). Viene stabilito in particolare che:

- per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30 maggio 2019³² (comma 4) i termini per l’annotazione nell’apposito **registro** dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati, per tali soggetti, al **secondo mese solare successivo** per le suddette fondazioni, associazioni e comitati, fatta eccezione per i comitati elettorali (nuovo comma 28-*bis* all’art. 1 della legge n. 3 del 2019);

I termini per l’annotazione nell’apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute sono fissati dall’art. 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 – v. *supra*; i termini per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità sono individuati dall’art. 5, comma 3, del DL 149/2013, come modificato – v. *supra*.

- a tali soggetti **non si applica il divieto** di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da **governi o enti pubblici di Stati esteri** e da **persone giuridiche** aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, introdotto per i partiti e movimenti politici (nonché per le liste partecipanti alle elezioni amministrative per i comuni con più di 15.000 abitanti) dall’art. 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019;
- per tali soggetti il divieto per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi (di cui all’art. 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019) **non si applica nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere**. Quindi la norma sembrerebbe trovare applicazione - per le predette fondazioni, associazioni e comitati - solo nel caso di elargizioni effettuate da parte di persone fisiche maggiorenni private del diritto di voto o non iscritte nelle liste elettorali per motivi diversi dall’appartenenza ad altro Paese (ad es. per irreperibilità anagrafica) e comunque esclusivamente per contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo annuale superiore a 500 euro.

³² 120° giorno successivo al 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.

Si evidenzia infine l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 43 considerato che le modificazioni disposte riguardano, oltre agli enti del Terzo settore, gli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici.

Articolo 44
*(Semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

L'articolo 44 prevede una **riclassificazione** degli attuali **documenti di programmazione** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di **unico Piano operativo** denominato «**Piano sviluppo e coesione**» per ciascuna **Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana** titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l'articolo prevede:

- la predisposizione di un **Piano sviluppo e coesione** per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, **articolato per aree tematiche**, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), **che dovrà essere approvato dal CIPE entro 4 mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-2);
- la costituzione di appositi **Comitati di sorveglianza** (commi 2-4);
- la disciplina del **monitoraggio** degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5).

I restanti commi recano le disposizioni per la **predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione**, per l'individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la **riallocazione delle risorse** eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il **vincolo di destinazione territoriale** delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Il comma 15, infine, prevede la presentazione al CIPE di una **relazione annuale** sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud.

In particolare, si prevede, al **comma 1**, che l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, **per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana** titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione relative ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, ad una **riclassificazione degli attuali documenti programmatori**, al

fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, un **unico Piano operativo** per ciascuna di esse, denominato «**Piano sviluppo e coesione**», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio, in sostituzione degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, al fine di garantire il **coordinamento unitario** e migliorare la qualità degli **interventi infrastrutturali** finanziati con le risorse del Fondo destinate alle politiche di coesione, nonché di **accelerarne** la spesa.

La norma prevede che il **Piano operativo unitario** di ciascuna amministrazione venga sottoposto dall'Agenzia per la coesione all'**approvazione del CIPE entro quattro mesi** dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Si ricorda che il [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#) (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per la **coesione economica**, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Sul Fondo - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al **CIPE** il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per un approfondimento sulla attuale programmazione del FSC relativo al ciclo 2014-2020 si rinvia al box in fondo alla scheda in esame³³.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa (A.C. 1807), per i tre cicli di programmazione del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 risultano **ad oggi sottoscritti oltre 1.000 strumenti di programmazione** delle risorse del Fondo sviluppo e coesione: 785 Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi

³³ Si veda, altresì, il Tema "[Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020](#)".

alle risorse autorizzate per il ciclo 2000-2006 (comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati relativi al ciclo di programmazione 2007-2013, 11 Programmi Operativi delle Amministrazioni centrali e 23 Patti per lo Sviluppo (di cui 11 Patti per le Regioni, 12 Patti per le città metropolitane) relativi al ciclo di programmazione 2014-2020.

I vari tipi di strumenti programmatori individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di *governance*.

Al fine di rafforzare il carattere unitario della programmazione e garantire la simmetria con i Programmi Operativi Europei, il **comma 2** prevede che ciascun Piano operativo sia **articolato per aree tematiche**, in analogia agli **obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato** attuativo dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020.

Si ricorda che l'**Accordo di partenariato 2014-2020** è lo strumento che stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), vale a dire i fondi destinati alla politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione, FC) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I Fondi inclusi nell'accordo di partenariato sono attuati mediante **Programmi Operativi** elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata. L'impostazione strategica è articolata su **11 obiettivi tematici (OT)**, corrispondenti a quelli individuati **dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1303/2013**, come indicati nella tabella seguente:

Obiettivo Tematico
01 -Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
02 -Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
03 -Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
04 -Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
05 -Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
06 -Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
07 -Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
08 -Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
09 -Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
10 -Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
11 -Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
AT - Assistenza Tecnica

Con riferimento all'attuale **ciclo di programmazione del FSC 2014-2020**, si ricorda che la disciplina definita dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) già stabilisce una programmazione delle risorse in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. In particolare, si prevede:

- l'impiego della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione per **obiettivi strategici** relativi ad **aree tematiche nazionali** in linea con la programmazione dei **Fondi strutturali** e di Investimento europei, individuate dall'Autorità politica per la coesione con la delibera **CIPE n. 25/2016**;

- la definizione di **Piani Operativi** per ciascuna area tematica, ad opera della **Cabina di regia** (istituita con [D.P.C.M. 25 febbraio 2016](#)), predisposti nel rispetto del principio (introdotto dalla legge n. 147/2013, art. 1, co. 6) che riserva l'impiego delle risorse del FSC per un importo non inferiore **all'80 per cento** per interventi nelle **regioni del Sud**;
- **ripartizione** della dotazione finanziaria complessiva del FSC **tra le aree tematiche nazionali mediante delibera del CIPE**.

In attuazione della citata normativa, con la delibera n. 25/2016, sono state individuate le seguenti **aree tematiche**:

1. Infrastrutture
2. Ambiente
- 3.a Sviluppo economico e produttivo
- 3.b Agricoltura
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione
6. Rafforzamento PA.

Ai fini della *governance* di ciascun Piano, il **comma 2** prevede il **trasferimento delle funzioni**, ora attribuite ai rispettivi strumenti di *governance* - a suo tempo istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai singoli documenti di programmazione oggetto di riclassificazione - **ad appositi Comitati di Sorveglianza**, costituiti (e quindi presieduti) dalle **Amministrazioni titolari dei Piani operativi**.

Ai Comitati partecipano i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agazia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché i rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) indicate al successivo comma 3.

Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

I Comitati di sorveglianza hanno il **compito** di (**comma 3**):

- approvare la metodologia e i criteri usati per la **selezione** delle operazioni (*con tale locuzione si dovrebbe, presumibilmente, intendere gli interventi*);
- approvare le **relazioni** di attuazione annuali e finali;
- esaminare le eventuali proposte di **modifiche** al Piano Operativo, con facoltà di **approvazione** delle stesse, ai sensi del numero 2, lettera *g*) della delibera CIPE n. 25/2016, ovvero esprimendo un **parere** ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE.

In merito, la citata delibera del Cipe (relativa alla individuazione delle aree tematiche nazionali e degli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione

2014-2020 e alla ripartizione delle risorse) prevede che eventuali modifiche ai piani, successivamente alla loro prima formulazione, sono portate all'attenzione della Cabina di regia, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari. Le riprogrammazioni delle risorse relative ad interventi inclusi nei piani sono contenute nella relazione annuale.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio. Le Amministrazioni titolari possono proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. Le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

- esaminare ogni aspetto che incida sui **risultati**, comprese le **verifiche di efficacia dell'attuazione**;
- esaminare i **risultati delle valutazioni**.

Con riferimento agli attuali **Piani Operativi** relativi al FSC 2014-2020, nella delibera **CIPE n. 25/2016** (punto 2, lettera b) si prevede, per ciascun piano, l'istituzione di un **Comitato con funzioni di sorveglianza**, di un organismo di **certificazione**, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.

Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e comunque un rappresentante per ciascuna regione interessata.

Per i **Patti territoriali**, il suddetto ruolo è svolto dai **Comitati di indirizzo e controllo**, previsti nell'articolo 5 di ciascun Patto, costituiti dai rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e da un rappresentante della regione o Città metropolitana di riferimento.

Rispetto agli organismi attualmente previsti, il ruolo dei nuovi Comitati di sorveglianza, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame, sembrerebbe ampliarsi, in quanto questi ultimi si troverebbero a svolgere un ruolo maggiormente rilevante, con riferimento, in particolare, all'approvazione della metodologia e dei criteri utilizzati per la selezione

degli interventi da realizzare, nonché all'approvazione delle eventuali modifiche al Piano operativo.

Il comma 3 mantiene in ogni caso ferme le competenze specifiche normativamente attribuite alle **Amministrazioni centrali** e alle **Agenzie nazionali**.

Ci si riferisce, in particolare, all'Agenzia per la coesione territoriale, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, che, in base alla normativa vigente, hanno assunto competenze nella gestione delle politiche di coesione.

Al riguardo si ricorda che le competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia S.p.A. sono definite dall'articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, come modificato dall'articolo 4-*ter* del D.L. n. 86 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 97 del 2018. Nello specifico l'**Agenzia per la coesione territoriale** assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato (comma 3, lett. *a*). Inoltre, vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione (lett. *c*).

Invitalia S.p.A. supporta sia il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio che l'Agenzia per la coesione territoriale per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione.

All'**ANPAL** (istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015) l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo conferisce, tra le altre, la funzione di promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo (lett. *f*).

Il successivo **comma 4** prevede che i **Comitati di sorveglianza** relativi ai Programmi Attuativi Regionali (**PAR**) del **FSC 2007-2013** devono integrare la propria composizione e disciplina, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

Sembrebbe trattarsi di una **norma derogatoria** rispetto a quanto disposto dal comma 2 che sembra prevedere la costituzione di nuovi Comitati di sorveglianza.

Si ricorda che i Comitati di sorveglianza dei PAR (Programmi Attuativi Regionali) del ciclo FSC 2007-2013 sono stati istituiti per le sole Regioni del Centro-Nord.

Per quanto concerne il **monitoraggio** degli interventi rientranti nel Piano, il **comma 5** prevede che siano le **Amministrazioni titolari** dei Piani sviluppo e coesione a **monitorare** gli interventi sul **proprio sistema gestionale** e **rendono disponibili**, con periodicità **bimestrale**, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale **alla Banca dati Unitaria** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, **comma 703**, lettera *l*), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il citato comma 703, lettera *l*) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della **verifica dello stato di avanzamento** della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al **sistema di monitoraggio unitario** di cui all' articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi, aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Relativamente al **monitoraggio**, si ricorda, inoltre che la **delibera CIPE n. 25/2016** (relativa alla individuazione delle aree tematiche nazionali e degli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – e la sua ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b*) e *c*), della legge n. 190/2014), prevede che entro due mesi dall'accoglimento dei piani operativi da parte della Cabina di regia, le **Amministrazioni** di riferimento di ciascun piano **dovranno alimentare** il sistema di **monitoraggio unitario** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze **inserendo i cronoprogrammi** di ogni singolo intervento finanziato. Le medesime Amministrazioni provvedono, **con cadenza bimestrale**, all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento *e/o* aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

Il **comma 6** precisa che, ai fini della riclassificazione, restano in ogni caso **fermi**:

- le **dotazioni finanziarie** degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- gli **interventi** individuati e il relativo finanziamento,
- le **apostazioni programmatiche** ove non declinate in specifici interventi,
- la **titolarità** dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE,
- i **soggetti attuatori**, ove individuati anche nei documenti attuativi.

In sede di prima approvazione, il **comma 7** stabilisce che il **Piano sviluppo e coesione** di cui al comma 1 “**può contenere**”:

- a) gli **interventi** dotati di **progettazione esecutiva** o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) gli **interventi** che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano **valutati favorevolmente** dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Per tali ultimi interventi, il successivo **comma 9** dispone che il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce **misure di accompagnamento alla progettazione e all’attuazione** da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162, della legge n. 145/2018, al fine di **accelerarne la realizzazione** e la spesa.

Si segnala che la suddetta Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici *non risulta al momento ancora istituita*.

Il comma sembra prevedere una piena **discrezionalità** dell’Amministrazione nella individuazione degli interventi che, in sede di prima attuazione, possono essere inclusi o meno nei Piani sviluppo e coesione.

Al riguardo va considerato quanto previsto al successivo comma 10, che disciplina la riprogrammazione delle eventuali risorse, di cui al comma 1, che non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione.

Ai sensi del **comma 8, l'amministrazione titolare** del Piano operativo oggetto della riclassificazione è **responsabile**:

- **della individuazione degli interventi**, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- della **vigilanza** sulla attuazione dei singoli interventi,
- dell'approvazione di **varianti**,
- della presentazione degli **stati di avanzamento**,
- nonché delle **richieste di erogazione** delle risorse ai beneficiari.

Il **comma 10** precisa inoltre che le **eventuali risorse** del FSC, di cui al comma 1, relative cioè ai tre cicli di programmazione, che **non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione**, sono **riprogrammate**, con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud, e destinate:

- a) al **finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2**, per le quali le **risorse** di cui risultino titolari, al momento di entrata in vigore del presente decreto, **non siano superiori** alle risorse assegnate al **Piano sviluppo e coesione** relativo alle medesime Amministrazioni, ai sensi del **comma 7**;
Dalla formulazione della norma non risulta agevole l'individuazione delle amministrazioni che possono beneficiare della contribuzione al finanziamento del Piano operativo.
- b) al **finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»** per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del **Contratto istituzionale di sviluppo**³⁴ da stipulare **per singola area tematica**;

³⁴ Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Introdotto in sostituzione del previgente istituto dell'intesa istituzionale di programma, il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS - sottoscritti dal Ministro per la Coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da Regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate - costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di

c) al **finanziamento della progettazione** degli interventi infrastrutturali.

Il **comma 11** ribadisce, in ogni caso, il **vincolo di destinazione territoriale delle risorse** del Fondo Sviluppo e Coesione, previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne definisce la ripartizione sul territorio nazionale secondo la **chiave di riparto 80%** alle aree del Mezzogiorno e **20%** alle aree del Centro-Nord.

L'**unica deroga al vincolo** di destinazione riguarda le risorse assegnate al **finanziamento della progettazione** degli interventi infrastrutturali, di cui al precedente comma 10, lettera c), come espressamente previsto dall'ultimo periodo del successivo **comma 13**.

Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

Il **comma 12** riguarda le nuove risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 autorizzate dalla **legge di bilancio per il 2019** (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per un importo complessivo di **4 miliardi** (800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023), che non risultano ancora programmate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame³⁵.

In particolare, il comma prevede che, per la programmazione di tali risorse, le **proposte** di assegnazione da sottoporre al CIPE per il **finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate** della positiva **valutazione tecnica** da parte del **Dipartimento per le politiche di coesione**. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di

sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

³⁵ Si segnala, peraltro, che lo stesso decreto-legge n. 34/2019 in esame, all'**articolo 30** assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di **500 milioni** per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il successivo **articolo 34** destina **50 milioni** per il 2019, **150 milioni** per il 2020 e **100 milioni** per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali. Ulteriori **50 milioni** per l'anno 2019 e **30 milioni** per l'anno 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 sono utilizzati a copertura degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso (**art. 50, co. 2, lett. b**). Complessivamente il FSC viene ridotto di 880 milioni.

assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

Il **comma 13** riguarda le **risorse assegnate ai sensi del comma 10, lettera c)**, ossia quelle destinate al finanziamento della progettazione degli **interventi infrastrutturali** con gli importi eventualmente non rientrati nel Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1. Al riguardo si prevede che tali **risorse** finanziano i **costi della progettazione tecnica dei progetti** infrastrutturali che abbiano avuto la **valutazione positiva** da parte delle “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell’effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell’eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, costi che devono essere sostenuti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”.

I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione.

Alle risorse assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma **non si applica il vincolo di destinazione territoriale** di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Andrebbe precisato se con il termine “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzato al comma 13 si intenda riferirsi al Dipartimento per le politiche di coesione, il quale è competente alla valutazione tecnica positiva per il finanziamento di interventi infrastrutturali, di cui al comma 12.

Il **comma 14** stabilisce che ai **Piani operativi** redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 **si applicano** i principi della delibera **CIPE n. 25/2016**.

Tale delibera, nell’individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e la ripartizione delle risorse tra di esse, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014, reca le regole di funzionamento del Fondo.

Con **apposita delibera** adottata dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definita la **fase transitoria** della disciplina dei vecchi cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, continuano ad applicarsi le regole di programmazione vigenti.

Il **comma 15**, infine, prevede che il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

- a) entro il **31 marzo 2020** una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
- b) entro il **31 marzo di ogni anno**, a partire **dall'anno 2020**, una **relazione annuale** sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

• La programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020

Per il ciclo di programmazione **2014-2020**, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nella misura complessiva di **54.810 milioni**. Il Fondo è stato successivamente **rifinanziato** dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a **5 miliardi** per il 2021 e annualità seguenti, per una dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 è pari a **59.810 milioni** di euro.

Tali risorse risultano pressoché **interamente programmate dal CIPE**, come risulta dal quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo esposto dal CIPE nella **delibera del 28 febbraio 2018, n. 26**,

In aggiunta a tali risorse, la **legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145/2018) ha previsto un ulteriore rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo 2014-2020 per **4 miliardi** complessivi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023.

Come esposto nella delibera n. 26/2018, alla data del 28 febbraio 2018 risultano **assegnazioni per 59.470 milioni** di euro, secondo la seguente programmazione:

- **8,6 miliardi** di euro mediante **preallocazioni** ovvero **riduzioni** disposte per legge negli anni 2014-2017 (vedi [qui](#) l'elencazione delle singole norme di legge);
- **6,3 miliardi** mediante **Piani stralcio**, approvati dal CIPE negli anni 2014-2017, ai sensi della procedura di cui alla lettera *d*) del comma 703, della legge n. 190/2014 nelle more dell'adozione della delibera di ripartizione per aree tematiche (vedi [qui](#) l'elencazione delle singole delibere);
- **24,9 miliardi** assegnati ai **Piani Operativi** come individuati nell'ambito di ciascuna area tematica, secondo la programmazione disposta con la **delibera n. 25/2016** e **successivi Addendum**, riportata nella Tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>Piano operativo</i>	<i>Delibera n. 25/2016</i>	<i>Addendum o integrazione</i>	<i>II Addendum e nuovi P.O.</i>	<i>TOTALE</i>
Infrastrutture	11.500,0	5.431,0 <i>(n. 98/2017)</i>	934,4 <i>(n. 12/2018)</i>	17.865,4
Ambiente	1.900,0	116,4 <i>(n. 99/2017)</i>	782,0 <i>(n. 11/2018)</i>	2.798,4
Sviluppo economico e produttivo	1.400,0	18,0 <i>(n. 101/2017)</i>	1.080,0 <i>(n. 14/2018)</i>	2.498,0
Agricoltura	400,0	12,6 <i>(n. 13/2018)</i>	30,0 <i>(n. 69/2018)</i>	442,6
Cultura e turismo	1.000 <i>(Piano stralcio, delib. n. 3/2016)</i>	30,4 <i>(n. 100/2017)</i>	740,0 <i>(n. 10/2018)</i>	1.770,4
Salute (esclusa edilizia sanitaria)			200,0 <i>(n. 107/2017 e 15/2018)</i>	200,0
Sport e periferie			250,0 <i>(n. 16/2018)</i>	250,0
Totale	15.200,0	5.578,0	4.073,2	25.824,8

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVII, n. 2).

- **14,5 miliardi** destinati ai **Piani Territoriali**, di cui 13,4 miliardi destinati ai Patti per il **Sud** (delibera n. 26/2016) e per circa 1,1 miliardi destinati ai Patti per il **Centro-Nord** (delibere n. 56/2016, n. 75/2017 e n. 76/2017), come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>Patto</i>	<i>Sottoscrizione</i>	<i>Risorse FSC</i>
Regioni Sud		
Campania	24 aprile 2016	2.780.200.000
Calabria	30 aprile 2016	1.198.700.000
Basilicata	2 maggio 2016	565.200.000
Abruzzo	17 maggio 2016	753.400.000
Molise	26 luglio 2016 (Del. CIPE n. 95/2017)	378.000.000 44.000.000*
Sardegna	29 luglio 2016	1.509.600.000
Puglia	10 settembre 2016	2.071.500.000
Sicilia	10 settembre 2016	2.320.000.000
Città metropolitane Sud		
Reggio Calabria	30 aprile 2016	133.000.000
Catania	30 aprile 2016	332.000.000
Palermo	30 aprile 2016	332.000.000
Bari	17 maggio 2016	230.000.000
Napoli	26 ottobre 2016	308.000.000
Messina	22 ottobre 2016	332.000.000
Cagliari	17 novembre 2016	168.000.000
Totale Sud		13.455.300.000
Regioni Centro Nord		
Lazio	20 maggio 2016	723.500.000 <i>(effettivi: 113.700.000)</i>
Lombardia	25 novembre 2016	718.700.000 <i>(effettivi: 351.300.000)</i>
Città metropolitane Centro Nord		
Milano	13 settembre 2016	110.000.000
Firenze	5 novembre 2016	110.000.000
Genova	26 novembre 2016	110.000.000
Venezia	26 novembre 2016	110.000.000
Totale Centro Nord		905.000.000

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate” - Allegato al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVII, n. 2).

- **circa 5 miliardi** mediante singole assegnazioni disposte dal **CIPE** nel **2018**, in base a previsioni di legge (per 2,4 miliardi) ovvero per altri interventi (2,6 miliardi).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Tema: [“Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”](#).

Articolo 45, comma 1***(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali)***

L'**articolo 45, comma 1**, proroga dal 30 aprile al **30 maggio 2019** il termine - fissato dalla legge di bilancio 2019 - entro il quale le regioni devono **rideterminare**, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei **trattamenti previdenziali e dei vitalizi** già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di **presidente della regione**, di **consigliere regionale** o di **assessore regionale**. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

La rideterminazione dei vitalizi regionali è stata disposta dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 965). La disposizione ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le **regioni e le province autonome** sono **tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi** già in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche.

I **termini temporali** fissati dalla legge di bilancio per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

- entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 30 aprile 2019);
- entro sei mesi dalla medesima data (entro il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella **mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali** al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

- Servizio sanitario nazionale;
- politiche sociali e per le non autosufficienze;
- trasporto pubblico locale.

Come prescritto dalla legge di bilancio (art. 1, comma 966) i **criteri** e i **parametri** per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con **intesa** sottoscritta il **3 aprile 2019** (vedi oltre).

Si ricorda che le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, sono già tenute, ai sensi del decreto-legge n.138 del 2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» (art. 14, comma 1, lettera *f*). Il decreto-legge (art.14, comma 2) dispone altresì conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle regioni a tale misura di contenimento della spesa (così come alle altre misure contenute al comma 1, lettere da *a*) a *h*).

Successivamente il decreto-legge n.174 del 2012 (art.2, comma 1, lettera *m*) ha rafforzato la portata dell'obbligo contenuto nelle citate norme del decreto-legge n.138/2011, stabilendo che il loro mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni (consistenti, fra le altre, nel blocco di una quota, pari all'80 per cento, dei trasferimenti erariali (esclusi quelli destinati a specifiche finalità) a favore delle regioni.

Il decreto-legge n. 174 del 2012 esclude dall'ambito di applicazione della norma i "trattamenti già in erogazione" a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La legge di bilancio 2019 ricomprende invece i "trattamenti già in essere".

Per approfondire si veda la scheda sull'articolo 1, commi 965-967 nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, [Legge di bilancio 2019, Vol. III](#), 22 gennaio 2019.

La legge di bilancio ha altresì stabilito che nel caso in cui **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro il 29 giugno 2019) si svolgano **consultazioni elettorali** in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale;
entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Tali termini non sono modificati dalla disposizione in esame.

La legge di bilancio (art. 1, comma 966) ha demandato infatti ad un'**intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri** per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi. L'intesa, che come detto è stata sancita lo scorso 3 aprile (e quindi sostanzialmente in linea con il termine, del 31 marzo, previsto al comma 966), è finalizzata a favorire l'armonizzazione delle normative territoriali.

Qualora l'intesa non fosse stata raggiunta entro il predetto termine, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 965 e secondo il metodo di calcolo contributivo.

L'[intesa](#), firmata il **3 aprile 2019**, ha individuato i seguenti parametri:

- la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
- la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;
- a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna regione non può superare la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all'intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
- l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente;
- gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere **differita a non oltre il sesto mese** successivo alla loro entrata in vigore.

Inoltre, con l'intesa il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Contestualmente alla firma dell'intesa, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha consegnato al Governo un [documento](#) per garantire "l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni".

Ai sensi della legge di bilancio, entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le regioni documentano l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento, ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto (art. 1, comma 967).

Articolo 45, comma 2 **(Correzione di errori formali)**

L'**articolo 45, comma 2**, apporta alcune **modifiche formali alle disposizioni del Testo Unico Finanziario – TUF** (D.Lgs. n. 58 del 2018) in tema di **sanzioni amministrative non pecuniarie**. Le novelle appaiono necessarie per **adeguare le disposizioni in oggetto a quanto disposto dalla legge europea 2018** (A.S. 822-B) che è stata approvata definitivamente dal Parlamento ma al momento della redazione del presente lavoro non risulta ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La prima modifica incide sull'**articolo 194-quater, comma 1** del TUF, che consente alle autorità di vigilanza di comminare, in caso di violazioni di scarsa offensività o pericolosità, la sanzione - alternativa a quelle pecuniarie – consistente **nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate**, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

Tale sanzione trova applicazione per alcune specifiche violazioni espressamente richiamate dalla legge, tra cui quelle individuate alla **lettera c-ter** del comma 1: si tratta di alcune violazioni del regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC (*over the counter*, ossia negoziati fuori dai mercati regolamentati e assimilati), alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché ad alcune violazioni del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, in quanto richiamate dal medesimo Testo Unico Finanziario.

La successiva **lettera c-quater**) consente di applicare la sanzione alternativa dell'ordine di eliminazione dell'infrazione anche nel caso di violazioni delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 in tema di cd. *benchmarks*, ovvero gli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, anche in tal caso ove richiamate dal TUF.

L'**articolo 13, comma 1, lettera c) della richiamata legge europea 2018** (A.S. 822-B) introduce, tra le violazioni cui si può applicare la sanzione amministrativa alternativa dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche quelle del regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e, in particolare, alle violazioni delle norme di condotta per i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi, tra cui imprese di investimento ed enti creditizi (articolo 59 del predetto regolamento, par. 2, 3 e 5), ove tali violazioni siano richiamate dal TUF. A tal fine viene inserita nell'articolo 194-quater, comma 1, una **lettera c-ter**).

Con le **modifiche in esame** si provvede dunque a rinominare le vigenti lettere *c-ter*) e *c-quater*), rispettivamente, in *c-quater*) e *c-quinquies*), allo scopo di tener conto della modifica apportata dalla legge europea 2018 che, come si è visto, introduce al comma 1 una lettera *c-ter*).

Analoga novella viene effettuata all'**articolo 194-septies del TUF**, in ragione dell'introduzione (per effetto dell'articolo 13, comma 1, lettera *d*) della legge europea 2018) al comma 1 di una **lettera e-bis**), che consente di comminare la sanzione - alternativa a quella pecuniaria - consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, anche nel caso di violazione delle richiamate norme del regolamento (UE) n. 1031/2010 in tema di vendita all'asta delle quote di emissioni.

Di conseguenza, con le **modifiche in esame** le vigenti lettere *e-bis*) ed *e-ter*) dell'articolo 194-septies, comma 1 TUF, sono, rispettivamente, ridenominate *e-ter*) ed *e-quater*).

Articolo 46
(Modifiche all'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

L'articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'art. 2 del D.L. 1/2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

Prima di commentare le modifiche operate dall'articolo in esame, appare necessario ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto, soprattutto con riferimento all'attuazione del c.d. piano ambientale.

• **La vicenda ILVA, il "piano ambientale" e le responsabilità per la sua attuazione**

L'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), **rilasciata con decreto del 4 agosto 2011**, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Con il successivo D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti.

Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva

comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all'approvazione di un "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".

Tale **c.d. piano ambientale** (adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Con il successivo decreto-legge n. 1/2015 è stata perseguita, in particolare, la finalità di estendere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (recata dal D.L. 347/2003).

In attuazione di tali norme, in data 21 gennaio 2015 il Commissario straordinario nominato ai sensi del D.L. 61/2013 ha presentato l'istanza per l'ammissione immediata dell'ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale istanza è stata accolta con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015), con il quale sono stati nominati i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria³⁶.

A tali commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di immunità penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. piano ambientale, in virtù della disposizione introdotta dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1/2015.

Successivamente all'emanazione del D.L. 1/2015, con il decreto-legge n. 191/2015 sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché, tra l'altro, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "piano ambientale" (art. 1, comma 7). Tali disposizioni sono state modificate e integrate con il successivo D.L. 9 giugno 2016, n. 98.

Con tale decreto-legge, al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

³⁶ I commissari Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nominati con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015, hanno recentemente presentato le loro dimissioni, con decorrenza 1° giugno 2019. Secondo quanto riportato nel [comunicato web del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2019](#), il decreto di nomina dei nuovi Commissari (individuati nelle persone di Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo) è già stato firmato.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 ha consentito la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed esteso all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b). La decorrenza dei 18 mesi è stata poi fissata, dall'art. 6, comma 10-*ter*, del D.L. 244/2016, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del “piano ambientale”.

In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il [D.P.C.M. 29 settembre 2017](#) (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle **modifiche al "piano ambientale"** di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Nelle premesse del D.P.C.M. 29 settembre 2017 viene ricordato che la data di **scadenza dell'AIA è il 23 agosto 2023**.

Tale termine, in virtù della proroga concessa dall'art. 6, comma 10-*bis*, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, costituisce anche il **termine ultimo per l'attuazione del c.d. piano ambientale**.

Per un'analisi più approfondita dell'evoluzione normativa relativa allo stabilimento ILVA di Taranto si rinvia alla scheda *web* “[Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto](#)” contenuta nel dossier di inizio della XVIII legislatura.

Informazioni dettagliate e aggiornate sullo stato di attuazione del “piano ambientale” sono invece state recentemente fornite nel corso dell'audizione dei Commissari Straordinari del Gruppo ILVA, svolta dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 6 marzo 2019. Nel [documento consegnato nel corso dell'audizione](#) si legge che “il piano di investimenti ambientali di Arcelor Mittal Italia garantisce il completamento della maggior parte degli interventi in via anticipata rispetto al termine ultimo del 2023 previsto dal D.P.C.M. del 2017”.

Il **decreto-legge** in commento, come si evince dal testo a fronte che segue:

- interviene sul **primo periodo del comma 6** per circoscrivere l'**esonero da responsabilità amministrativa dell'ente** derivante da reato (ex d.lgs. n. 231 del 2001), alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA, in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale. Eliminando ogni

riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell'AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, l'esonero da responsabilità amministrativa della società opera limitatamente alle **condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA**.

In base alla disposizione, infatti, osservare correttamente le prescrizioni del Piano Ambientale nell'attuazione dell'AIA equivale ad adottare ed attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231/2001.

Si ricorda che l'adozione di un modello organizzativo conforme alle indicazioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (c.d. modello 231), da parte di una persona giuridica o di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, consente di prevenire l'insorgere della responsabilità dell'ente conseguente alla commissione di un reato.

- intervenendo sul secondo periodo del comma 6 il decreto-legge precisa che l'esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e dell'acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come “migliori regole preventive in materia ambientale”. Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l'esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline.

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, l'ambito di applicazione dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA pare essere più ampio rispetto all'esonero da responsabilità amministrativa della società: il primo periodo, infatti, copre le sole condotte di attuazione dell'A.I.A. (essendo soppresso il riferimento alle “altre norme a tutela dell'ambiente”), mentre il secondo periodo fa riferimento alle condotte in attuazione del Piano ambientale ritenendole *ope legis* le migliori regole preventive nella complessiva materia ambientale.

- infine, sostituendo l'**ultimo periodo del comma 6**, il decreto-legge **individua nel 6 settembre 2019** il termine di applicazione dell'**esonero da responsabilità penale e amministrativa** dei dirigenti di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla “disciplina di cui al periodo precedente” (il secondo periodo).

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base alla **formulazione letterale** del terzo periodo, l'esonero da responsabilità penale e

amministrativa era destinato ad operare **fino al 29 marzo 2019** (ovvero 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del DPCM 29 settembre 2017).

Si ricorda, peraltro, che sul punto il [parere](#) reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico dall'**Avvocatura dello Stato** ha individuato nel 23 agosto 2023, data di scadenza dell'A.I.A. il termine di efficacia dell'esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. (v. *infra*).

La relazione illustrativa non chiarisce il motivo della fissazione del termine al 6 settembre 2019.

Peraltro, il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di **recenti pronunce giurisprudenziali** e di un'**ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale**, richiamate anche dalla relazione illustrativa.

In particolare, nell'[ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa in data 8 febbraio 2019](#) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), ha sollevato **questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6 del D.L. 5 gennaio 2015**, nella parte in cui prorogano alla scadenza dell'AIA (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano Ambientale e escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano.

Secondo il GIP, l'operatività dell'esimente è stata prorogata sino al 30 marzo 2019 e «non sono chiare le ragioni di questo “scollamento” tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019) e non si comprende in forza di quali norme l'**Avvocatura di Stato**, nel **parere** reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato sul sito del MISE e visibile al seguente indirizzo: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038583-ilva-disclosure-il-parere-dell-avvocatura-dello-stato-e-il-provvedimento-di-conclusione-del-procedimento>), abbia dichiarato che «l'esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», per cui «detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)».

Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla **Corte costituzionale** nella **sentenza n. 85/2013**.

Si ricorda che, in tale pronuncia, la Corte aveva affermato che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata

ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

Si ricorda inoltre che con la [sentenza n. 58 del 2018](#), la **Corte costituzionale** ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92/2015 che consentivano all’ILVA di continuare a servirsi di impianti sottoposti a sequestro anche quando lo stesso si riferiva ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, «per non aver tenuto in adeguata considerazione le **esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori**, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio stesso della vita».

Infine, si ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo, nella [decisione 24 gennaio 2019](#) *Cordella ed altri contro Italia*, ha condannato l’Italia (per violazione degli artt. 8 e 13 CEDU) per non aver intrapreso azioni efficaci per migliorare l’impatto ambientale dello Stabilimento ILVA e per aver fissato, per la realizzazione del Piano Ambientale, la scadenza nel 2023.

Testo previgente	D.L. n. 34 del 2019
<p>D.L. 05/01/2015, n. 1</p> <p>Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.</p> <p>Art. 2. Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.</p>	
<p><i>(omissis)</i></p>	
<p>6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.</p>	<p>6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il D.P.C.M. 29 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.</p>
<p>Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.</p>
<p>Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5.</p>	<p>La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.</p>

Articolo 47

(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, **100 unità di personale**, con contratto **a tempo indeterminato**, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l'assunzione, come specificato nella Relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali):

- **80 unità di elevata professionalità tecnica**, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia;
- **20 giuristi**, esperti di gare e contratti pubblici³⁷.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso.

Sul punto, la Relazione illustrativa specifica che per “alta specializzazione” debba intendersi il possesso di laurea specialistica, mentre la “elevata professionalità” va riferita ad un'esperienza certificata nel settore di riferimento, per almeno un anno. Per i tecnici, è richiesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento, per gli amministrativi sarà possibile prevedere il possesso dell'abilitazione forense.

La medesima Relazione evidenzia inoltre che la suddetta autorizzazione alle assunzioni è connessa anche ai prossimi collocamenti a riposo di molteplici unità di personale di Area terza nei Provveditorati.

Le **procedure concorsuali** per l'individuazione del suddetto personale si svolgono:

- **in deroga alle procedure di mobilità volontaria** (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001);

³⁷ La Relazione illustrativa specifica che si intende assegnare a ciascun Provveditorato 3 elevate professionalità amministrative (2 nel Provveditorato Piemonte/Liguria) e 12 elevate professionalità tecniche (14 per il Provveditorato di Roma).

- **nelle forme del concorso unico** (di cui all'art. 4, c. 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013, e all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001³⁸) mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 145/2018.

Il richiamato art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2019 demanda ad apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione (la cui adozione era prevista entro il 1° marzo 2019) la definizione delle modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici unici autorizzati per nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, si prevede una procedura semplificata (anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ex D.P.R. 487/1994), che preveda, in particolare:

- la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo la possibilità:
 - di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti banditi;
 - di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi).

Agli oneri per le suddette assunzioni, pari a 325.000 euro per il 2019 e a 3.891.000 euro dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

³⁸ L'art. 4, c. 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013 dispone che, dal 1° gennaio 2014, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni si svolga mediante concorsi pubblici unici. Fatto salvo quanto detto, il richiamato art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina le procedure di reclutamento del personale pubblico), al comma 5, dispone che le restanti amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

In materia, si ricorda che l'art. 1, c. 394, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Articolo 48 *(Disposizioni in materia di energia)*

L'**articolo 48** reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

L'articolo 48 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa [Mission Innovation](#) adottata durante la [Cop 21 di Parigi](#), finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di [Piano Nazionale Integrato Energia Clima](#).

All'onere predetto si provvede ai sensi dell'articolo 50.

L'Accordo di Parigi sul clima (COP21), entrato in vigore il 4 novembre 2016 e ratificato da 175 parti della conferenza su 197, prevede di: 1) stabilizzare l'aumento della temperatura al di sotto di 2°C, con l'intento di contenerlo entro 1,5°C e 2) rendere disponibili ogni anno, dal 2020, 100 miliardi di dollari in prestiti e donazioni per sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle azioni per il clima. Obiettivo ulteriore è il rafforzamento delle capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza del clima e riducendo le emissioni di gas serra, con particolare attenzione ad evitare una minaccia per le produzioni alimentari.

Articolo 49
***(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI
a fiere internazionali)***

L'**articolo 49** concede alle **piccole e medie imprese italiane** esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali** di settore che si svolgono all'estero, nel **limite massimo di 60.000 euro**.

Più in dettaglio il **comma 1**, per migliorare il livello e la **qualità di internazionalizzazione** delle PMI italiane, concede alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese** sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a **5 milioni per l'anno 2020**.

Più in dettaglio, le **spese** per la partecipazione alle fiere internazionali **agevolabili** sono (**comma 2**) le seguenti:

- spese per **l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento**;
- spese per le **attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione**.

Il **comma 3** chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Suddiviso in **tre quote annuali**, esso è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Ai sensi del **comma 4**, si affida a un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 30 giugno 2019** (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.

Il decreto disciplina, in particolare:

- le **tipologie di spese ammesse al beneficio**, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;
- le **procedure per l'ammissione al beneficio**, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);
- l'**elenco delle manifestazioni fieristiche** internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
- le **procedure di recupero** nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il richiamato comma 6, per contrastare l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, consente all'Agenzia delle entrate di trasmettere a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché usati in compensazione secondo la disciplina dei versamenti unitari.

Il **comma 5** dell'articolo in parola prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta, essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l'uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il **comma 6** quantifica l'onere derivante dall'agevolazione in commento, pari a **5 milioni di euro per l'anno 2020**, rinviando alla norma generale di copertura del provvedimento, contenuta nell'articolo 50.

Articolo 50 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 50** contiene la **copertura finanziaria** del provvedimento.

Il **comma 1** incrementa il **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 *milioni di (per un refuso manca nel testo della norma)* euro per l'anno 2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3075). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 397,128 milioni per il 2019, 358,442 per il 2020 e 464,541 per il 2021.

Il **comma 2** riepiloga le norme del decreto-legge in esame che comportano oneri da coprire con le risorse individuate dalle lettere a)-r).

Si tratta degli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma S, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma l del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma.

In complesso, gli oneri da coprire sono pari a **400,625 milioni di euro per l'anno 2019**, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638.491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 *milioni di (per un refuso manca nel testo della norma)* euro per l'anno 2028, a 317,891 *milioni di (per un refuso manca nel testo della norma)* euro per l'anno 2029, a 307,791 *milioni di (per un refuso manca nel testo della norma)* euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639.991 milioni di euro per l'anno 2021. a 537,491 milioni di euro

per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura, si provvede con le seguenti risorse:

- a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle **maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47**;
- b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** - programmazione 2014-2020, di cui alla legge all'articolo 1, comma 6, della legge n. 47/2013;
- c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025. mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.
Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3075). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 397,128 milioni per il 2019, 358,442 per il 2020 e 464,541 per il 2021. Tale Fondo è inoltre stato incrementato dal comma 1 dell'articolo 50 in esame.
- d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per l'attuazione del programma di Governo**.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 748, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito nello stato di previsione del MEF (**capitolo 3080**), con una dotazione, per il triennio, di 44,38 milioni per il 2019, 16,941 per il 2020 e 58,493 per il 2021, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

Si ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione è stato istituito dall'articolo 1, comma 200, delta legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nello stato di previsione del MEF (**capitolo 3076**). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 13,887 milioni per il 2019, 17,015 per il 2020 e 341,213 per il 2021.

f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del **Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti** iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti a tali importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nella legge di bilancio per il 2019, lo stato di previsione del MEF presenta due fondi: il **Fondo di parte corrente** alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (capitolo 3051), con una dotazione di 120,165 milioni per il 2019, 138,155 milioni per il 2020 e 137,946 milioni per il 2021, e il **Fondo di conto capitale** alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (capitolo 7591), con una dotazione di 32,49 milioni per il 2019, 42,99 milioni per il 2020 e 44,49 milioni per il 2021. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (cd. allegato 3) specificano che la copertura è a valere sul Fondo di parte corrente (*si valuti l'opportunità di inserire nella norma tale precisazione*);

g) quanto a **20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021**, mediante corrispondente utilizzo del Fondo da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie *ex art. 34-ter* della

legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009), iscritto nello stato di previsione del MISE.

La relazione tecnica precisa che si tratta del Fondo di **parte capitale** (cap. 7041/pg.1/MISE).

Si valuti l'opportunità di inserire tale precisazione nella formulazione della lettera g) in esame.

A legge di bilancio 2019, il **Fondo di conto capitale** alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione è iscritto sul **capitolo 7041/MISE** e presenta una dotazione pari a 58,7 milioni per il 2019, a 29,9 milioni per il 2020 e a 115,9 milioni per il 2021.

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla **Card cultura per i diciottenni**. Il testo della norma richiama, letteralmente, "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", che, tuttavia, aveva previsto la Card cultura (solo) per i giovani che compivano 18 anni nel 2016. Infatti, la relativa autorizzazione di spesa, recata dal successivo comma 980, era pari ad € **290 mln** per il (solo) **2016**.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 979, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che **compivano 18 anni nel 2016** era assegnata una carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri³⁹.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, co. 626, della **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano **18 anni nel 2017**, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, nella sez. II della stessa L. 232/2016 era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017⁴⁰.

Ancora in seguito, la L. 205/2017, pur non recando la disciplina sostanziale che consentiva l'assegnazione della Card anche ai soggetti che compivano 18 anni negli anni successivi, aveva rifinanziato l'iniziativa per il **2018** e per il **2019** con €

³⁹ I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con [DPCM 15 settembre 2016, n. 187](#).

⁴⁰ I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, erano stati disciplinati con [DPCM 4 agosto 2017, n. 136](#), che aveva modificato il DPCM del 2016.

290 mln annui, intervenendo direttamente nella sezione II (**cap. 1430** dello stato di previsione del Mibact).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del **Consiglio di Stato**, nell'Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), [pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM](#) di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la **mancanza di una norma legittimante di rango primario** da porre a base dello stesso.

A tale rilievo aveva dato seguito l'art. 7 del **D.L. 91/2018** (L. 108/2018), che aveva inserito nell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al (solo) 2018⁴¹.

Da ultimo, l'art. 1, co. 604, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha previsto l'assegnazione della carta elettronica, riducendo il **limite massimo di spesa** per il **2019 a € 240 mln**, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono **18 anni nel 2019**. La carta è utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le risorse per il 2019 si riducono, pertanto, ad € 140 mln.

Occorre fare riferimento alla riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attribuzione della Card cultura nel 2019, come ridotti ai sensi dell'art. 1, co. 604, della L. 145/2018.

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economica per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

⁴¹ I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 sono dunque stati disciplinati con [DPCM 7 dicembre 2018, n. 138](#), che ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016.

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sviluppo economico;

m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 7593), in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Nella legge di bilancio per il 2019 tale fondo presenta una dotazione di sola cassa di 201,707 milioni per il 2019, 151,746 milioni per il 2020 e 248,299 milioni per il 2021;

n) quanto a **50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021** (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle **risorse destinate all'edilizia sanitaria**, di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988. Conseguentemente, nel periodo 2022-2025, è previsto un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025.

L'art. 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l'esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il Piano, la cui prima fase si è conclusa nel 1996, attualmente è entrato nella seconda fase, (c.d. "fase negoziata" da realizzare tramite accordi di programma da sottoscrivere tra il Ministero della salute e le singole regioni destinatarie dei finanziamenti). A tal fine, sono stati stanziati complessivamente 24 miliardi. Si ricorda inoltre che l'art. 5-bis del decreto legge n. 243/2016 ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 milioni, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana.

In ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L'incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni

2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033. Si segnala, inoltre, che la sezione II della legge prevede una riduzione delle risorse per gli investimenti sanitari in oggetto per il 2020, nella misura di 1.375 milioni di euro, ed un incremento di identico importo delle risorse per il 2021, incremento che si somma a quello suddetto di 100 milioni di euro. Complessivamente, le risorse in materia (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) risultano pari a 625 milioni di euro per il 2019, 1.121,2 milioni per il 2020 ed a 2.450 milioni per il 2021, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 4 miliardi di euro, a 28 miliardi.

- o) quanto a **50 milioni di euro** per l'anno **2019**, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero mediante **riduzione dei finanziamenti erogati in favore dell'Agenzia delle entrate**.

L'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che tra le entrate delle agenzie fiscali rientrano i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione.

Si ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (programma 1.8-capitolo 3890) la somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2019 è stata definita in **2.996.308.653 euro**.

- p) quanto a **37 milioni di euro per l'anno 2019** e a **30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai **contributi in conto interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti** sui finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311/2004.

L'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.p.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A.

(riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361. Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), presenta uno stanziamento pari a circa 67 milioni per il 2019, e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione”).

q) quanto a **650 milioni** di euro, **in termini di solo fabbisogno**⁴², per l'anno **2019**, mediante **versamento** – per un corrispondente importo - delle somme gestite presso il sistema bancario dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali**. Il versamento è da effettuare, entro il **31 dicembre 2019**, a favore del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero (remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica) già aperto al fine della copertura finanziaria, in termini di fabbisogno, delle somme erogate ad ILVA spa (si richiama infatti l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 avente ad oggetto disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

La predetta giacenza è **mantenuta in deposito alle fine di ciascun anno a decorrere dal 2019** sul predetto conto corrente di tesoreria **ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata** del finanziamento concesso alla società **Alitalia - Società Aerea Italiana – Spa**, in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 50, comma 1, del D.L. n. 50/2017. In proposito, si osserva che sulle modalità di restituzione del finanziamento in questione, incide l'**articolo 37 del decreto legge** qui in esame, il quale, operando una novella all'articolo 2 del d.l. n. 135/2018, dispone che il **finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.**

⁴² Si ricorda che il Governo ha elencato nel DEF 2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea, l'elenco delle misure *una tantum* e con effetti temporanei (indicate come “*one-off*”) che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018”. Nell'ambito di tale elenco figura la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranches di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018. Sugli conseguenze che tale riclassificazione comporta in relazione agli effetti scontati nei tendenziali si rinvia alle valutazioni contenute nel Dossier del Servizio bilancio dello Stato sul decreto-legge in esame.

Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti **oneri generali di sistema**, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#); fanno eccezione la componente A_{SOS} che affluisce per oltre il 90% direttamente al [Gestore dei Servizi Energetici](#) (GSE) e l'elemento A_{SRIM} della componente A_{RIM} , per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del *bonus* (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore)⁴³. L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'[ARERA](#) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.

Nel corso degli ultimi anni varie norme – tra cui **l'articolo 2, comma 3 del D.L. n. 135/2018, relativo alla proroga all'anno 2019 del termine di restituzione del prestito di 900 milioni a favore di Alitalia S.p.A.**, hanno provveduto alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno da esse recati mediante la previsione di un versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici ed ambientali.

In ordine ai possibili effetti derivanti da tali misure di compensazione sugli oneri generali di sistema riscossi presso gli operatori interessati, si rinvia alle dichiarazioni del Presidente della **CSEA**, nella memoria depositata nel corso dell'**audizione del 23 giugno 2016** presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera.

Nel dettaglio, per quanto qui di interesse, si ricorda che l' **articolo 2, comma 1, del D.L. n. 135/2018**, ora modificato dall'articolo 37 del D.L. in esame, aveva stabilito che la restituzione del finanziamento concesso a favore di Alitalia dovesse avvenire entro **trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali** e comunque **non oltre il 30 giugno 2019**. Il comma 3 dell'articolo 2 citato aveva quantificato in **900 milioni** per l'anno 2018 gli oneri in termini di solo fabbisogno derivanti dalla predetta previsione, disponendo che ad essi si provvedesse **mediante versamento entro il 31 dicembre 2018** – per un corrispondente importo - delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali. La norma ha disposto che la giacenza, da mantenere depositata a fine anno, debba essere **restituita nel corso del 2019**.

⁴³ A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione A_{SOS}
- Rimanenti oneri generali A_{RIM} .

r) quanto a **5 milioni** per l'anno **2020**, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle **somme derivanti dal pagamento dei diritti sui titoli della proprietà industriale** di cui all' articolo 1, comma 851, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

A tal fine, viene innalzato di 5 milioni di euro – da 51,2 a 56,2 milioni di euro – l'importo delle predette somme destinato per il 2020 ad essere acquisito all'entrata del bilancio statale.

L'articolo 1, comma 851 ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 7 aprile 2007) l'istituzione di diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Ha inoltre stabilito che i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli siano dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

Le somme derivanti dal pagamento dei diritti sopra indicati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 – divenuti, con l'intervento normativo qui in commento 56,2 milioni - e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale

La tabella seguente riepiloga, per il triennio, **gli oneri e le risorse poste a copertura** dall'articolo 50 in esame, per tutti e tre i saldi.

ONERI	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Art. 1: Proroga superammortamento	0,0	128,6	202,1	0,0	128,6	202,1	0,0	128,6	202,1
Art. 3: Maggiorazione deducibilità IMU	0,0	145,2	228,6	0,0	145,2	228,6	0,0	145,2	228,6
Art. 5: Agevolazioni fiscali rientro cervelli	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Art. 7: Incentivi valorizzazione urbana	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0
Art. 8: Sisma bonus zone 2 e 3 – minore entrata IRPEF	2,7	31,9	50,2	2,7	31,9	50,2	2,7	31,9	50,2
Art. 10: Bonus efficienza energetica e rischio sismico- Credito di imposta	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Art. 11: Incentivi alle aggregazioni di imprese	1,6	13,2	20,2	1,6	13,2	20,2	1,6	13,2	20,2
Art. 13: Modifica disciplina vendita di beni tramite piattaforme digitali	27,9	27,6	0,0	27,9	27,6	0,0	27,9	27,6	0,0
Art. 17: Garanzia sviluppo medie imprese	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Art.19: Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Art. 21: Contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0
Art. 23, co 1: Cartolarizzazioni	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Art. 28: Semplificazione Patti territoriali e Contratti d'area	0,0	0,0	0,0	12,8	29,8	0,0	12,8	29,8	0,0
Art. 29, co 2 e 8: tutoraggio e agevolazioni imprese	10,0	10,0	0,0	10,0	10,5	1,5	10,0	10,5	1,5
Art. 31, co 2 e 3: Tutela marchi storici e assunzioni MISE	0,0	30,4	0,4	0,0	30,4	0,4	0,0	30,4	0,4
Art. 32, co 3, 10 e 15: Contrasto italian sounding, innovazione start up e promozione marchi italiani	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Art. 37: Proroga della durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a.	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Art. 40: Indennità lavoratori chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E 45	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Art. 41: Estensione trattamento di mobilità in deroga	0,0	0,0	0,0	9,6	6,0	0,0	9,6	6,0	0,0
Art. 47: Assunzioni Provveditorati opere pubbliche del MIT	0,3	3,9	3,9	0,3	3,9	3,9	0,3	3,9	3,9
Art. 48: Mission Innovation	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0
Art. 49: Credito d'imposta partecipazione PMI a fiere internazionali	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Art. 50, co 1: Incremento FISPE (dal 2026 al 2032)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE ONERI	400,6	518,9	638,5	1078,9	555,1	640	428,9	555,1	640

ONERI	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Art. 50, co 2, lett. a): Copertura con maggiori entrate/minori spese del decreto (artt. 1, 2, 8 10, 11 e 47)	2,2	234,2	274	2,2	236,1	275,9	2,2	236,1	275,9
Art. 50, co 2, lett. b): Riduzione FSC	50,0	30,0	0,0	50,0	30,0	0,0	50,0	30,0	0,0
Art. 50, co 2, lett. c): Riduzione FISPE	34,0	34,5	92,5	34,0	34,5	92,5	34,0	34,5	92,5
Art. 50, co 2, lett. d): Riduzione Fondo programma di Governo	23,0	0,0	10,0	23,0	0,0	10,0	23,0	0,0	10,0
Art. 50, co 2, lett. e): Riduzione Fondo esigenze indifferibili	6,0	0,0	80,0	6,0	0,0	80,0	6,0	0,0	80,0
Art. 50, co 2, lett. f): Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti correnti MEF	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0
Art. 50, co 2, lett. g): Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti conto capitale MISE	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Art. 50, co 2, lett. h): Card 18enni	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Art. 50, co 2, lett. i): Riduzione Tab. A MISE e MIT	9,3	10,8	12,8	9,3	10,8	12,8	9,3	10,8	12,8
Art. 50, co 2, lett. l): Riduzione Tab. B MISE	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0
Art. 50, co 2, lett. m): Fondo compensazione contributi pluriennali	0,0	0,0	0,0	30,0	35,0	0,0	30,0	35,0	0,0
Art. 50, co 2, lett. n): Rimodulazione risorse per edilizia sanitaria	50,0	80,0	45,0	50,0	80,0	45,0	50,0	80,0	45,0
Art. 50, co 2, lett. o): Riduzione finanziamenti Agenzia Entrate	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Art. 50, co 2, lett. p): Contributo conto interessi Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)	37,0	30,0	30,0	37,0	30,0	30,0	37,0	30,0	30,0
Art. 50, co 2, lett. q): Versamento somme Cassa per i servizi energetici e ambientali	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Art. 50, co 2, lett. r): Mancata riassegnazione al MISE di quota parte delle entrate diritti	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
RISORSE A COPERTURA	401,5	519,5	639,3	1.081,5	556,4	641,2	431,5	556,4	641,2

Infine, il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio**, anche in conto residui.

Articolo 51
(Entrata in vigore)

L'**articolo 51** dispone in ordine alla **entrata in vigore** del decreto-legge, fissata al giorno successivo (**1° maggio 2019**) della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.